



Volontariato oggi 9



PROTEZIONE CIVILE





IL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE: STATO ATTUALE E PROSPETTIVE DEL COMITATO

Si può dire fondamentalmente che il Volontariato nella Protezione Civile ha preceduto di alcuni anni l'organizzazione pubblica della Protezione Civile. Esiste infatti da decenni una Direzione Generale per la protezione civile presso il Ministero dell'Interno, che fa perno sui Vigili del Fuoco; è previsto anche l'arruolamento individuale di volontari presso le Prefetture.

Ma nelle grandi calamità che hanno colpito il nostro Paese, alluvioni di Firenze e di Genova, rottura della diga del Vaiont e di Stava, e soprattutto nei due terremoti del Friuli, della Campania e della Basilicata, e ancor prima del Belice, si è automobilizzato un vastissimo volontariato organizzato che ha colto di sorpresa le strutture pubbliche, e ha spesso supplito alle loro lacune, anche se in modo disordinato e caotico.

È stato l'On. Zamberletti, all'indomani del terremoto nel sud, a lanciare una forte sfida al volontariato nel Convegno di Avellino (giugno 1981) riconoscendone la presenza e il valore, e a porlo, nella sua proposta di legge, come una delle componenti portanti del servizio nazionale di protezione civile.

Purtroppo la proposta di legge è passata poi di Ministro in Ministro, di legislatura in legislatura e non sembra prossima la sua discussione in Parlamento: almeno speriamo che, nel frattempo, non ci capiti addosso un'altra calamità.

La spinta dell'On. Zamberletti ha portato comunque alla costituzione di un Comitato di Volontariato di Protezione Civile presso il «Ministero della protezione civile» che ha sede a Roma in Via Ulbiano 11.

Abbiamo messo la dizione tra virgolette, perchè in realtà non si tratta di un ministero della protezione civile, ma di un «Ministro per il coordinamento della protezione civile» presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'attuale Ministro, On. Vito Lattanzio, ha riservato molta attenzione al volontariato: ma dire che è uno dei tre perni della protezione civile, insieme alla burocrazia e alle forze armate, è dire troppo.

Tutto ciò ha dato una nuova disciplina al Comitato nazionale che ne garantisce il funzionamento, anche al di là della sensibilità e delle preferenze di questi o quel ministro.

Attualmente il Comitato è formato dai rappresentanti di 41 organismi di volontariato e da cinque esperti nominati dal Ministro.

Nella sua prima riunione il 14 settembre il Comitato ha democraticamente eletto il presidente nella persona di Mons. Giovanni Nervo, presidente della Fondazione «Emanuela Zancan», e i due Vicepresidenti: Mario Paglia presidente della Protezione Civile Volontaria di Bergamo e Patrizio Petrucci presidente nazionale delle Pubbliche Assistenze.

Il Comitato si è suddiviso poi in sei gruppi permanenti di lavoro:

- legislativo, normativo e internazionale;
- formazione;
- assistenza psicologica e sociale;
- comunicazione e informazione;
- assistenza sanitaria;
- attività specializzate.

Il Comitato, in base all'ordinanza del Ministro, si riunirà ogni due mesi e lavorerà sia in riunioni plenarie sui temi di interesse comune, sia in commissioni distinte secondo le varie aree di interesse.

La suddivisione in commissioni per aree omogenee si è resa indispensabile per la grande ricchezza e diversificazione delle associazioni di volontariato.

Il compito comunque affidato al Comitato è contenuto nell'art. 1 dell'ordinanza n. 1676 (30 marzo 1989) del Ministro Lattanzio (pubblicata su questo numero di volontariato oggi)

«Il Comitato assicura il coordinamento tra i gruppi, le associazioni, gli enti e gli organismi di volontariato di protezione civile e svolge attività propositiva, promozionale, nonché di raccordo, tra le varie iniziative, nel campo della previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di catastrofi e calamità naturali».

Il Comitato svolge, altresì, attività di consulenza nei confronti del Ministro per il coordinamento della protezione civile. Nell'ambito dell'attività di consulenza, il Comitato assiste il ministro:

- in tutte le questioni concernenti l'attività di previsione, prevenzione e soccorso prestata dai gruppi, dalle associazioni, dagli enti e dagli organismi di volontariato;
- nella cooperazione internazionale nel settore della protezione civile.


Quali prospettive per il futuro?

In questo momento le prospettive sono favorevoli, il Ministro è convinto sostenitore del volontariato; le associazioni sembrano seriamente impegnate per un lavoro in comune; l'ufficio del volontariato del Ministero dimostra piena disponibilità di collaborazione.

Il punto debole è che in questo momento il futuro del Comitato è legato ad una Ordinanza del Ministro, che può essere in futuro modificata da un'altra ordinanza e un altro ministro.

È perciò particolarmente importante e urgente che il Parlamento approvi il «Disegno di legge sul volontariato di protezione civile» approntato dal ministro Lattanzio: verrà discusso dal Comitato nella prossima riunione del 18 ottobre; come è altresì importante che il Parlamento approvi finalmente l'intera legge sulla protezione civile.

G. N.



LE ORDINANZE, IL QUADRO SINOTTICO, LA BOZZA DEL DISEGNO DI LEGGE SUL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Mentre il disegno di legge-quadro sul servizio Nazionale di protezione civile segna il passo in Parlamento, senza che sia attualmente possibile prevederne i tempi della sua possibile e auspicata applicazione e approvazione, talune significative novità sono intervenute nel campo del volontariato di protezione civile.

Il Ministro Lattanzio, con la collaborazione del Comitato di volontariato per la protezione civile, istituito da anni presso il Dipartimento e presieduto dall'avvocato Giuseppe Bicocchi, fin dalla sua costituzione da parte del Ministro Zamberletti, ha approvato due ordinanze di grande rilevanza, per riorganizzare, per quanto possibile attualmente, l'intero settore.

Con la prima ordinanza (n. 1675) vengono ampliati e precisati i compiti del Comitato, dando ad essi una nuova configurazione e struttura. Per ciò che concerne i compiti, oltre a quelli di competenza del Ministro e del Dipartimento, viene riconosciuto un ruolo autonomo di iniziativa e di proposta da parte del Comitato.

L'autonomia del Comitato poi e il suo assurgere al ruolo di rappresentanza ufficiale della volontà del volontariato italiano di protezione civile è espressa dalla possibilità dell'elezione diretta della Presidenza del Comitato da parte del Comitato stesso (mentre in precedenza essa era di nomina ministeriale, ed aveva il ruolo di raccordo tra il Ministro e il Comitato).

È stato poi provveduto alla ricostituzione del Comitato nella nuova composizione e nel nuovo ruolo, con la nomina dei componenti e l'elezione della nuova Presidenza.

La seconda importante ordinanza (n. 1676) è quella di riorganizzazione ed estensione delle precedenti disposizioni di attuazione del famoso art. 11 della legge 363/84, che consente l'utilizzo di gruppi di volontariato nelle attività di previsioni, prevenzione e soccorso, su decisione del Ministro.

L'ordinanza precisa le modalità di utilizzo di tale previsione, anche per le attività di formazione ed addestramento dei volontari e per le relative associazioni, facilitando gli adempimenti necessari e con una prima concreta previsione di spesa.

Infine, la terza rilevante iniziativa è stata la predisposizione da parte degli uffici del Ministro di uno stralcio di proposta di legge sul volontariato di protezione civile che mira a fare approvare, prima e separatamente rispetto alla legge-quadro, i principi essenziali della tutela dei volontari, che era oggetto di un complesso articolo, inserito in tutte le proposte di legge su indicazione del precedente Comitato.

Lo stralcio potrebbe trovare consensi unanimi, e quindi essere approvato rapidamente, direttamente dalle commissioni parlamentari.

Pubblichiamo pertanto integralmente le due ordinanze, il decreto di costituzione del Comitato, il quadro sinottico delle proposte di legge BALESTRACCI (DC) PETROCELLI (PCI) e ZANIBONI (DC) e lo stralcio del disegno di legge sul volontariato di protezione civile con l'avvertenza che quest'ultimo è solo una bozza tecnica, non ancora presentata in Parlamento.

ORDINANZA N. 1675

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE DISPONE

Articolo 1

L'articolo 11 della legge 24 luglio 1984, n. 363, si applica all'opera di soccorso ed assistenza prestata in occasione di calamità naturali o catastrofi, e allo svolgimento delle attività di addestramento ed alle esercitazioni organizzate dalle associazioni del volontariato di cui al successivo comma.

Sono considerate attività di previsione e prevenzione, nell'ambito del volontariato di protezione civile, l'attività di formazione, l'addestramento e le esercitazioni organizzate dalle associazioni di volontariato inserite nell'elenco di cui all'articolo 1 dell'ordinanza n. 359/FPC/ZA del 6 ottobre 1984, previamente autorizzati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentito il parere del Prefetto territorialmente competente o dell'autorità regionale di protezione civile, se sussistente.

Articolo 2

Ai fini della concessione di contributi alle organizzazioni di volontariato di protezione civile per l'acquisto di mezzi ed attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività di soccorso in caso di emergenza, il Ministro per il coordinamento della protezione civile dispone apposita istruttoria sentite eventualmente le Regioni ed il Prefetto territorialmente competente e gli enti locali per le organizzazioni

operanti in ambito locale.

Per le attività di formazione di cui al comma 1 il Ministro per il coordinamento della protezione civile si avvale per la loro organizzazione del Centro di Castelnuovo di Porto ed interviene altresì per la promozione della loro organizzazione in ambito locale.

Articolo 3

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede al rimborso delle spese relative all'impiego operativo svolto in occasione di attività di soccorso in caso di emergenza, nonché per lo svolgimento delle attività di addestramento ed esercitazioni organizzate ai sensi del precedente articolo 1, comma 2.

Ai fini del rimborso di cui al comma che precede il Ministro per il coordinamento della protezione civile vi provvede a seguito di domanda delle organizzazioni interessate corredata da idonea documentazione giustificativa e a seguito di certificazione o attestazione richieste, se del caso, alle autorità competenti.

Articolo 4

Per il periodo di effettivo impiego, previamente autorizzato e debitamente certificato dalla prefettura competente, o

dall'autorità regionale, ove prevista; è data facoltà agli appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile di richiedere al proprio datore di lavoro il permesso di assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'espletamento delle attività di soccorso ed assistenza in occasione di calamità naturali o catastrofi, nonché per le attività di addestramento ed esercitazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 della presente ordinanza.

A tal fine gli appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, nella domanda di permesso, devono specificatamente indicare di assentarsi dal servizio per prestare la propria opera di volontario, allegando le relative attestazioni del gruppo di loro appartenenza.

Articolo 5

Il datore di lavoro, sia esso pubblico o privato, è tenuto ad esonerare dal servizio i propri dipendenti che si trovano nelle condizioni indicate nel precedente articolo.

La prefettura competente o l'autorità regionale di protezione civile, ove prevista, certifica l'effettiva prestazione dell'opera del volontario e le modalità con la quale questa è avvenuta.

Articolo 6

Per il periodo di effettivo impiego, prestato e certificato ai sensi della presente ordinanza, il volontario che ha parte-

cipato all'opera di soccorso ed assistenza in occasione di calamità naturali nonché alle attività di addestramento ed esercitazioni espletate ai sensi della presente ordinanza, conserva la retribuzione ed ogni altro trattamento economico e previdenziale.

Il relativo onere farà carico sul fondo per la protezione civile.

Articolo 7

Per gli aderenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile è prevista l'assicurazione per la responsabilità civile presso terzi e contro gli infortuni che possono loro occorrere durante lo svolgimento delle attività di previsione, prevenzione e soccorso di cui agli articoli precedenti e disposte dal Ministro per il coordinamento della protezione civile o da altra autorità a ciò delegata.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, anche nell'ambito della più generale previsione di una copertura assicurativa per i rischi di protezione civile, provvede per l'assicurazione di cui al comma che precede alla stipula di apposite convenzioni.

Articolo 8

L'onere derivante dalla presente ordinanza, valutato per l'anno 1989 in lire 1.500.000.000 (unmiliardocinquecentomilioni), è posto a carico del fondo per la protezione civile.

ORDINANZA N. 1676

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE DISPONE

Articolo 1

Il Comitato Consultivo per l'attività di previsione, prevenzione e soccorso prestata dai gruppi associati di volontariato assume la denominazione di Comitato di volontariato di protezione civile.

Il Comitato assicura il coordinamento tra i gruppi, le associazioni, gli enti e gli organismi di volontariato di protezione civile e svolge attività propositiva, promozionale, nonché di raccordo, tra le varie iniziative, nel campo della previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di catastrofi e calamità naturali.

Il Comitato svolge, altresì, attività di consulenza nei confronti del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Nell'ambito dell'attività di consulenza, il Comitato assiste il Ministro:

- in tutte le questioni concernenti l'attività di previsione, prevenzione e soccorso prestata dai gruppi, dalle associazioni, dagli enti e dagli organismi di volontariato;
- nei problemi relativi al concorso dei volontari nell'attività di assistenza e pronto soccorso alle popolazioni colpite da gravi calamità;
- nella cooperazione internazionale nel settore della protezione civile.

Articolo 2

Il Comitato di volontariato di protezione civile è composto dagli esponenti dei gruppi, delle associazioni, degli enti e degli organismi di volontariato rappresentativi, sia a livello nazionale che locale, di ciascun settore di intervento connesso ad attività di protezione civile, nonché da esperti in materia di volontariato di protezione civile.

I componenti il Comitato sono nominati con provvedimenti del Ministro per il coordinamento della protezione civile. I componenti esponenti della organizzazione di volontariato sono nominati a seguito di designazione da parte della organizzazione stessa.

Articolo 3

Il Comitato di volontariato di protezione civile elegge tra i

propri componenti, a maggioranza semplice dei presenti, il Presidente e due Vice Presidenti.

Il Presidente e i Vice Presidenti durano in carica 3 anni.

Il Comitato si riunisce presso il Dipartimento della protezione civile in assemblea plenaria o in commissioni di lavoro almeno con cadenza bimestrale ed ogni qual volta il Ministro per il coordinamento della protezione civile riterrà utile una sua convocazione.

Il Comitato e le commissioni di lavoro sono convocate a cura del Presidente.

La convocazione deve essere effettuata con congruo anticipo e con l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 4

Allo scopo di assicurare in modo più ampio e stabile il raccordo con la struttura del Dipartimento, il Comitato di volontariato si avvale, per l'espletamento delle attività ad esso attribuite, della collaborazione di funzionari dell'Ufficio volontariato del Dipartimento della protezione civile.

Articolo 5

Ai componenti il Comitato ed ai funzionari dell'Ufficio volontariato con compiti di segretario, nonché agli esperti di cui al precedente articolo 2, compete il gettone di presenza la cui misura sarà fissata con apposito provvedimento del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Per le giornate di effettiva partecipazione alle sedute del Comitato, qualora i componenti non residenti nel luogo ove si tengono le adunanze, compete il rimborso delle spese documentate.

Articolo 6

L'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza, valutato per l'anno 1989 in lire 50.000.000 (cinquantamilioni), è posto a carico del fondo per la protezione civile.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Emana il seguente decreto:

Art. 1

Il comitato di volontariato di protezione civile è composto:

Rossi Italo, componente effettivo, e col. Romagnoli Franco, componente supplente - Aereo club d'Italia, via Maresciallo Pilsudski, 124, 00197 Roma; Mazzitti dott. Walter, componente effettivo, e Campurra dott.ssa Anna Maria, componente supplente - Archclub d'Italia, via Arco de' Bianchi, 8, 00186 Roma;

De' Medici prof. Michelino, componente effettivo, e Pradella dott. Giuliano, componente supplente - Associazione anestesisti e rianimatori ospedalieri italiani, via Massimo Stanzione, 15, 80127 Napoli;

Gen. Nardi, componente effettivo, e col. Lobianco Domenico, componente supplente - Associazione arma aereaonautica, via Marcantonio Colonna, 25, 00192 Roma;

Gen. Missori Igino, componente effettivo, e gen. Coppola Luigi, componente supplente - Associazione cavalieri italiani Sovrano ordine di Malta, piazza Grillo, 1, 00184 Roma;

Rossi Italo, componente effettivo, e col. Romagnoli Franco, componente supplente - Aereo club d'Italia, via Maresciallo Pilsudski, 124, 00197 Roma; Volpini Roberto, componente effettivo, e Arciprete Gaetano, componente supplente - Associazione cristiani lavoratori italiani, via G. Marcora, 18, 00153 Roma;

Italiano dott. Arcangelo, componente effettivo, e Cecchini dott. Antonio, componente supplente - Associazione guide e scouts cattolici italiani, piazza Pasquale Paoli, 18, 00186 Roma;

Barcali Giancarlo, componente effettivo, e Grassi prof. Giuseppe, componente supplente - Associazione italiana cultura sport, via di Vigna Jacobini, 00149 Roma;

Capriotti dott. Leonardo, componente effettivo, e Greppi Angelo, componente supplente - Associazione nazionale alpini, via Marsala, 9, 20121 Milano;

Gronchi cav. Gino, componente effettivo, e Martoia Giuseppe, componente supplente - Associazione nazionale vigili del fuoco volontari, via Mazzini, 10123 Torino;

Antonacci prof. Michele, componente effettivo, e Addante dott. Luigi Mario, componente supplente - Associazione pugliese soccorritori, via Principe Amedeo, 135, 70122 Bari;

Ortona rag. Alessio, componente effettivo, e La Pesa avv. Federico, componente supplente - Associazione radioamatori italiani, via Domenico Scarlatti, 31, 20124 Milano;

Bernardi Luciano, componente effettivo, e Castelli Mario, componente supplente - Associazione regionale volontari della protezione civile sarda, piazza Municipio, 5, 09048 Sinnai (Cagliari).

Miglioranza cav. Corrado, componente effettivo, e Orlando rag. Giuseppe, componente supplente - Associazione volontari italiani del sangue, via Livigno, 3, 20158 Milano;

Iaccarino Rosario, componente effettivo, e Paterniti Giuseppina, componente supplente - Azione cattolica italiana, via della Conciliazione, 1, 00193 Roma;

Carlioni Francesco, componente effettivo, e Frediani mons. Bruno, componente supplente - Caritas italiana, viale F. Baldelli, 41, 00146 Roma;

Rampi Franca, componente effettivo, e Biondo dott. Daniele, componente supplente - Centro «Alfredo Rampi», via dei Laterani, 28, 00184 Roma;

Nervo mons. Giovanni, componente effettivo, e Lovati prof. Antonio, componente supplente - Centro studi e formazione sociale «Emanuele Zaccan», via Patriarcato, 41, 35139 Padova;

Adami Paolo, componente effettivo, e Garda Franco, componente supplente - Club alpino italiano, Corpo nazionale soccorso alpino, via Ugo Foscolo, 3, 20121 Milano;

Grigoletto Gabriele, componente effettivo, e Lambini Renato, componente supplente - Comitato per il coordinamento della P.C. della provincia di Padova, via dei Colli, 4, 35100 Padova;

Giannelli dott. Francesco, componente effettivo, e Diani Paolo, componente supplente - Confederazione nazionale delle misericordie d'Italia e gruppi donatori sangue «Frates», piazza S. Giovanni, 1, 50129 Firenze;

Sarcella dott. Carmelo, componente effettivo, e Savio dott.ssa Cristina, componente supplente - Cooperativa bresciana per la protezione civile, via Fratelli Lechi, 27, 25121 Brescia;

Cap. Vas. Vacca Maurizio, componente effettivo, e Ottorino Tito, componente supplente - Corpo nazionale giovani esploratori ed esploratrici italiani, via Ennio Quirino Visconti, 8, 00193 Roma;

Bianucci Giampaolo, componente effettivo, e Pannello Aurelio, componente supplente - Corpo nazionale soccorso alpino - Sezione speleologica, via Ugo Foscolo, 3, 20121 Milano;

Paolini amb. Remo, componente effettivo, e Pons prof. Renato, componente supplente - Croce rossa italiana, via Toscana, 12, 00187 Roma;

Martinato Bruno, componente effettivo, e Garriba Ugo, componente supplente - Federazione italiana attività subacquee, via Mauro Macchi, 38,

20124 Milano;

Cravero dott. Dario, componente effettivo, e Peri Francesco, componente supplente - Federazione italiana donatori sangue, via Ponza, 2, 10121 Torino;

Campagnoli ing. Enrico, componente effettivo, e Tassi Franco, componente supplente - Federazione italiana ricestrasmissioni Citizen's Band servizio emergenza radio, via Lanzone, 7, 20123 Milano;

Allegra dott. Francesco, componente effettivo, e Belluci ing. Roberto, componente supplente - Federazione italiana sicurezza piste sci, via Panizza, 12, 20144 Milano;

Petrucchi rag. Patrizio, componente effettivo, e Dozio Vladimiro, componente supplente - Federazione nazionale associazioni di pubblica assistenza e soccorso, via S. Gallo, 32, 50129 Firenze;

Genovesi arch. Enrico, componente effettivo, e Silvestri arch. Luigi, componente supplente - Gruppi archeologici d'Italia, via Tacito, 41, 00193 Roma;

Pulcinelli sorella Carla, componente effettivo, e Ballerini sorella Laura, componente supplente - Infermiere volontarie C.R.I., via Toscana, 12, 00187 Roma;

Capriotti dott. ing. Giampiero, componente effettivo, e Bertelli dott. Alberto, componente supplente - Lions International, via Tamagno, 3, 20124 Milano;

Bagnarol Francesco, componente effettivo, e Manzi Nilla, componente supplente - Movimento di volontariato italiano - Mo. Vi., via Chiusi, 14, 00139 Roma;

Marconi dott. Silvio, componente effettivo, e Ricci Franco, componente supplente - Prociav - ARCI Associazione dei volontari per la protezione civile, via Francesco Carrara, 24, 00196 Roma;

Paglia ing. Mario, componente effettivo, e Presenti Pigna dott. Daniele, componente supplente - Protezione volontaria civile, via Presenti, 1, 24022 Alzano Lombardo (Bergamo);

Cacciapaglia geom. Francesco, componente effettivo, e Moregesi Erasmo, componente supplente - Pubblica assistenza A.P.M., via Palmiro Togliatti, 5, 70029 Santeramo in Colle (Bari);

Di Raimondo prof. Francesco, componente effettivo, e Locatelli prof. Enrico, componente supplente - Rotary International, piazza Cola di Rienzo, 69, 00192 Roma;

Sinaglia prof. Giacomo Maria, componente effettivo, e Salvini dott. Paolo, componente supplente - Unità di pronto impiego chirurgico-rianimatorio c/o Ospedale maggiore, via Francesco Sforza, 33, 20122 Milano;

Gallina Luigi, componente effettivo, e Nadalini Marco, componente supplente - Volontari protezione civile - Intergruppo Parma, via Bobbio, 16, 43100 Parma;

Giuffrida dott. Marcello, componente effettivo, e Alberti dott. Federico, componente supplente - Volontari del soccorso - C.R.I., via Toscana, 12, 00187 Roma;

Esperiti: Fanfani Maria Pia, vice presidente della lega di Croce rossa internazionale, via Toscana, 12, 0187 Roma;

Bicocchi avv. Giuseppe, via Vittorio Emanuele, 14, 55100 Lucca; Cortesini prof. Raffaello, presidente I.C.U., via Bruno Buozzi, 60, 00197 Roma;

Paglia mons. Vincenzo, comunità S. Egidio, piazza S. Maria in Trastevere, 00153 Roma;

Pavone avv. Mario, via Fogazzaro, 67, 70017 Ostuni (Brindisi).

Art. 2

Le funzioni di capo della segreteria del comitato sono svolte dal dott. Giuseppe Santoro, capo dell'ufficio di volontariato, che partecipa alle riunioni del comitato.

Il dott. Giuseppe Santoro è coadiuvato nelle riunioni del comitato dalla dott.ssa Eugenia Di Zenzo e in caso di assenza o impedimento dalla sig.ra Erminia De Peruta.


Art. 3

Con successivo provvedimento saranno nominati il presidente e i due vice presidenti eletti ai sensi dell'art. 3, primo comma, dell'ordinanza n. 1676/FPC di cui in premessa.

Art. 4

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede con lo stanziamento di cui all'art. 6 della citata ordinanza n. 1676/FPC del 30 marzo 1989.

Il presente decreto sarà pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



QUADRO SINOTTICO DELLE PROPOSTE DI LEGGE SULLA PROTEZIONE CIVILE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE DC n. 395 (On. Balestracci). CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE PCI n. 1979 (On. Petrocelli e altri). CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE DC n. 341 (On. Zaniboni e altri).

ISTITUZIONE E FINALITÀ DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

ART. 1.

(Servizio nazionale di protezione civile).

1. È istituito il Servizio nazionale di protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da catastrofi, calamità naturali o altri eventi calamitosi.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale di protezione civile, promuove e coordina con direzione unitaria, avvalendosi di una struttura dipartimentale o mediante delega, le attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale.

ART. 1.

(Servizio nazionale di protezione civile).

1. È istituito il Servizio nazionale di protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da catastrofi, calamità naturali o altri eventi calamitosi.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale di protezione civile, promuove e coordina con direzione unitaria, avvalendosi di una struttura dipartimentale o mediante delega, le attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale.

ART. 1.

1. È istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di proteggere la vita, i beni, gli insediamenti abitativi e di lavoro delle popolazioni e l'ambiente dal pericolo e dal verificarsi di catastrofi, calamità naturali e altri eventi che comportino grave danno o pericolo di grave danno e che, per natura, intensità o estensione, debbono essere fronteggiati, mediante interventi non attuabili dai singoli organi ordinariamente competenti.

2. Omissis.

3. L'organizzazione e l'attuazione del Servizio nazionale della protezione civile competono allo Stato e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, alle regioni, alle province, ai comuni, agli altri enti pubblici territoriali ed istituzionali, ai servizi e ai corpi che esercitano attribuzioni in materia di protezione civile, alle strutture educative e di ricerca, al volontariato.

4. Nel Servizio nazionale della protezione civile si realizzano la direzione unitaria e il coordinamento delle attività e degli interventi, in via permanente e nell'emergenza, degli organi e degli enti di cui al comma 3 in relazione agli eventi indicati nel presente articolo.

5. Le strutture del Servizio svolgono, altresì, compiti di supporto e di consulenza per gli organi e gli enti di cui al presente articolo e in relazione agli eventi che rientrano nella loro specifica competenza.

TIPOLOGIA DEGLI EVENTI E AMBITI DI COMPETENZE

ART. 2.

(Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze).

1. Ai fini della presente legge gli eventi si distinguono in:

a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;

b) eventi naturali o connessi con la attività dell'uomo che per loro natura od estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;

c) catastrofi, calamità naturali o altri eventi simili che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

ART. 2.

(Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze).

1. Ai fini della presente legge gli eventi si distinguono in:

a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;

b) eventi naturali o connessi con la attività dell'uomo che per loro natura od estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;

c) catastrofi, calamità naturali o altri eventi simili che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE

ART. 3.

(Attività di protezione civile).

1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività diretta ad agevolare l'avvio della ripresa socio-economica delle zone colpite dalle calamità.

2. La previsione consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi.

ART. 3.

(Attività di protezione civile).

1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività diretta ad agevolare l'avvio della ripresa socio-economica delle zone colpite dalle calamità.

2. La previsione consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi.

ART. 1.

1. Omissis.

2. Il Servizio nazionale della protezione civile, svolge opera di previsione, prevenzione e soccorso al fine di rendere effettivo ed operante l'adempimento, da parte della collettività nazionale e delle singole componenti della stessa, degli inderogabili doveri di solidarietà sociale in favore delle popolazioni colpite.

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE DC n. 395 (On. Balestracci).

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE PCI n. 1979 (On. Petrocelli e altri).

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE DC n. 341 (On. Zaniboni e altri).

ART. 2.

Omissis.

3. Non rientrano nei compiti del Servizio nazionale della protezione civile gli interventi e le attività di ricostruzione delle zone colpite da calamità naturali o catastrofi di cui alla presente legge.

3. La prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi calamitosi sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.

4. Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui al precedente articolo 2 ogni forma di assistenza fino al loro reinsediamento.

5. L'avvio della ripresa consiste nell'attuazione delle iniziative necessarie per agevolare gli organi istituzionali nell'opera di ricostruzione delle strutture urbane, del tessuto socio-economico e di ripristino dell'ambiente e delle normali condizioni di vita.

3. La prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi calamitosi sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.

4. Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di assistenza fino al loro reinsediamento.

5. L'avvio della ripresa consiste nell'attuazione delle iniziative necessarie per agevolare gli organi istituzionali nell'opera di ricostruzione delle strutture urbane, del tessuto socio-economico e di ripristino dell'ambiente e delle normali condizioni di vita.

COMPITI DEL SERVIZIO NAZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

ART. 4.

(Compiti del Servizio nazionale di protezione civile).

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, spetta alle amministrazioni ed agli enti di cui al successivo articolo 5 provvedere ai seguenti compiti:

a) predisposizione di misure tendenti alla determinazione di un sistema di previsione delle catastrofi, delle calamità e degli eventi indicati nell'articolo 2 mediante la individuazione e lo studio delle loro cause;

b) predisposizione ed attuazione di programmi di studi e di interventi volti alla prevenzione per la eliminazione e la riduzione delle condizioni che possono favorire il realizzarsi degli eventi suddetti;

c) predisposizione ed attuazione di piani e servizi diretti a tutelare gli insediamenti da eventi calamitosi e ad assicurare il tempestivo soccorso alle popolazioni;

d) predisposizione di sistemi e servizi per la difesa del territorio e la protezione delle popolazioni dai danni e dai pericoli di danno connessi con l'esercizio di attività industriali e/o di altre attività ad alto rischio, ivi compreso quello nucleare;

e) attività di coordinamento della pianificazione di emergenza della protezione civile nel quadro della difesa civile;

f) predisposizione, in concorso con gli organi del servizio sanitario nazionale e secondo gli obiettivi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche ed integrazioni, di sistemi e servizi idonei a garantire la sicurezza dell'ambiente di lavoro;

g) indicazione di misure preventive per la protezione delle popolazioni e del territorio dagli eventi di cui alla presente legge, da attuare da parte delle amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, enti, aziende autonome e servizi nelle materie di rispettiva competenza;

h) istituzione di corsi di istruzione e predisposizione di misure finalizzate alla diffusione di informazioni e di nozioni in vista della formazione di una moderna coscienza di protezione civile;

i) promozione ed iniziative volte ad assicurare il più vasto concorso dei cittadini, di gruppi organizzati e del volontariato civile, all'accesso all'informazione e all'attività di organizzazione degli interventi di prevenzione e soccorso in vista e in occasione di eventi calamitosi;

l) collaborazione con organismi esteri ed internazionali operanti nel settore della protezione civile;

m) potenziamento e coordinamento delle reti di rilevazione e di allarme delle varie componenti di protezione civile;

ART. 4.

(Compiti del Servizio nazionale di protezione civile).

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, spetta alle amministrazioni ed agli enti di cui al successivo articolo 5 provvedere ai seguenti compiti:

a) predisposizione di misure tendenti alla determinazione di un sistema di previsione delle catastrofi, delle calamità e degli eventi indicati nell'articolo 2 mediante la individuazione e lo studio delle loro cause;

b) predisposizione ed attuazione di programmi di studi e di interventi volti alla prevenzione per la eliminazione e la riduzione delle condizioni che possono favorire il realizzarsi degli eventi suddetti;

c) predisposizione ed attuazione di piani e servizi diretti a tutelare gli insediamenti da eventi calamitosi e ad assicurare il tempestivo soccorso alle popolazioni;

d) predisposizione di sistemi e servizi per la difesa del territorio e la protezione delle popolazioni dai danni e dai pericoli di danno connessi con l'esercizio di attività industriali e/o di altre attività ad alto rischio, ivi compreso quello nucleare;

e) attività di coordinamento della pianificazione di emergenza della protezione civile nel quadro della difesa civile;

f) predisposizione, in concorso con gli organi del servizio sanitario nazionale e secondo gli obiettivi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche ed integrazioni, di sistemi e servizi idonei a garantire la sicurezza dell'ambiente di lavoro;

g) indicazione di misure preventive per la protezione delle popolazioni e del territorio dagli eventi di cui alla presente legge, da attuare da parte delle amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, enti, aziende autonome e servizi nelle materie di rispettiva competenza;

h) istituzione di corsi di istruzione e predisposizione di misure finalizzate alla diffusione di informazioni e di nozioni in vista della formazione di una moderna coscienza di protezione civile;

i) promozione ed iniziative volte ad assicurare il più vasto concorso dei cittadini, di gruppi organizzati e del volontariato civile, all'accesso all'informazione e all'attività di organizzazione degli interventi di prevenzione e soccorso in vista e in occasione di eventi calamitosi;

l) collaborazione con organismi esteri ed internazionali operanti nel settore della protezione civile;

m) potenziamento e coordinamento delle reti di rilevazione e di allarme delle varie componenti di protezione civile;

ART. 2.

1. Le finalità di cui al precedente articolo 1 si perseguono mediante:

a) la predisposizione di misure e servizi tecnico-scientifici tendenti alla determinazione di un sistema di previsione delle catastrofi, delle calamità e degli eventi indicati nell'articolo 1 mediante la individuazione e lo studio delle loro cause;

b) la predisposizione e l'attuazione di programmi di studi e di interventi volti alla prevenzione attraverso la eliminazione o la riduzione delle condizioni che possono favorire il realizzarsi degli eventi suddetti;

l) la predisposizione e l'attuazione di programmi, piani e servizi diretti ad assicurare il tempestivo soccorso delle popolazioni e la tutela degli insediamenti abitativi e di lavoro dagli eventi suddetti;

d) predisposizione di sistemi e servizi per la difesa del territorio e la protezione delle popolazioni dai danni e dai pericoli di danno connessi con l'esercizio di attività industriali e/o di altre attività ad alto rischio, ivi compreso l'impegno nucleare;

l) il coordinamento della pianificazione di emergenza ai fini della difesa civile;

c) la predisposizione in concorso con gli organi del Servizio Sanitario Nazionale e secondo gli obiettivi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni di sistemi e servizi idonei ad assicurare la sicurezza dell'ambiente di lavoro;

e) la indicazione di misure preventive per la protezione delle popolazioni e del territorio dagli eventi di cui alla presente legge da attuare da parte delle amministrazioni, enti, e servizi nelle materie di rispettiva competenza;

g) la istituzione di corsi di istruzione e la predisposizione di misure finalizzate alla diffusione di informazioni e di nozioni di protezione civile presso la popolazione e in particolare nella scuola, in vista della formazione di una moderna coscienza di protezione civile;

h) la promozione di iniziative volte ad assicurare il più vasto concorso dei cittadini e dei gruppi organizzati all'attività di organizzazione degli interventi di prevenzione e soccorso in vista e in occasione di eventi calamitosi;

i) il collegamento con organismi esteri e internazionali operanti nel settore della protezione civile;

m) la predisposizione di una rete nazionale di rilevazione e di allarme;

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE DC n. 395 (On. Balestracci).

n) incentivazione e sostegno alle imprese industriali italiane per lo studio, la predisposizione, l'approntamento e l'aggiornamento di mezzi e di apparecchiature idonei alle attività di previsione, prevenzione e soccorso;

o) creazione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, di una banca dati, avvalendosi anche del Centro elaborazione dati e delle strutture tecniche poste a disposizione dal Ministero dell'interno, dal Ministero della difesa, dalle regioni e dalle altre amministrazioni che ne sono dotate.

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE PCI n. 1979 (On. Petrocelli e altri).

n) incentivazione e sostegno alle imprese industriali italiane per lo studio, la predisposizione, l'approntamento e l'aggiornamento di mezzi e di apparecchiature idonei alle attività di previsione, prevenzione e soccorso;

o) creazione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, di una banca dati, avvalendosi anche del Centro elaborazione dati e delle strutture tecniche poste a disposizione dal Ministero dell'interno, dal Ministero della difesa, dalle regioni e dalle altre amministrazioni che ne sono dotate.

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE DC n. 341 (On. Zaniboni e altri).

n) la creazione di una banca dati.

2. Fermo restando quanto previsto nel comma 4 del precedente articolo 1, sono fatte salve le competenze degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di servizi antincendi, nonché quelle degli organi predetti e degli enti territoriali in materia di interventi relativi ad ogni altro evento che non rientri fra quelli previsti nella presente legge.

3. Non rientrano nei compiti del Servizio nazionale della protezione civile gli interventi e le attività di ricostruzione delle zone colpite da calamità naturali o catastrofi di cui alla presente legge.

4. Sono trasferite al Servizio nazionale della protezione civile le competenze per la tutela dell'incolumità delle persone e la preservazione dei beni dai danni o dal pericolo di danno derivanti da incidenti connessi alle attività industriali ad altro rischio, ivi compreso l'impiego della energia nucleare.

VEDI ART. 3 PUNTI 1 E 5

VEDI ART. 3 PUNTI 1 E 5.

COMPONENTI DEL SERVIZIO NAZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

ART. 5

(Componenti del Servizio nazionale di protezione civile).

1. All'attuazione delle attività e dei compiti di cui alla presente legge provvedono, nei limiti e nei modi indicati negli articoli seguenti, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province e i comuni, e vi concorrono gli enti pubblici nazionali e territoriali ed ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica o privata, i quali, secondo i rispettivi ordinamenti, svolgono attività di protezione civile.

2. Concorrono, altresì, all'attività di protezione civile i cittadini ed i gruppi associativi di volontariato civile, nonché gli ordini e collegi professionali, i quali organizzano nel proprio seno appositi gruppi di professionisti specializzati negli interventi di protezione civile.

3. Le amministrazioni, gli enti, le istituzioni e le organizzazioni di cui al comma 1, nonché le imprese pubbliche e private che detengano o gestiscano archivi con informazioni utili per le finalità della presente legge, sono tenuti a fornire dati e informazioni ove non coperti da vincolo di segreto militare, ovvero non attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica, nonché alla prevenzione e repressione di reati.

4. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, su richiesta del Presidente della regione, trasmette i dati riferentisi alla regione medesima.

ART. 5

(Componenti del Servizio nazionale di protezione civile).

1. All'attuazione delle attività e dei compiti di cui alla presente legge provvedono, nei limiti e nei modi indicati negli articoli seguenti, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province e i comuni, e vi concorrono gli enti pubblici nazionali e territoriali ed ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica o privata, i quali, secondo i rispettivi ordinamenti, svolgono attività di protezione civile.

2. Concorrono, altresì, all'attività di protezione civile i cittadini ed i gruppi associativi di volontariato civile, nonché gli ordini e collegi professionali, i quali organizzano nel proprio seno appositi gruppi di professionisti specializzati negli interventi di protezione civile.

3. Le amministrazioni, gli enti, le istituzioni e le organizzazioni di cui al comma 1, nonché le imprese pubbliche e private che detengano o gestiscano archivi con informazioni utili per le finalità della presente legge, sono tenuti a fornire dati e informazioni ove non coperti da vincolo di segreto militare, ovvero non attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica, nonché alla prevenzione e repressione di reati.

4. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, su richiesta del Presidente della regione, trasmette i dati riferentisi alla regione medesima.

VEDI ART. 1 PUNTO 3 VOCE «ISTITUZIONE E FINALITÀ»

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

COMPETENZE DELLO STATO

ART. 6

(Competenze dello Stato).

1. Per il conseguimento delle finalità della presente legge, le Amministrazioni dello Stato provvedono, per i settori di rispettiva competenza:

a) per quanto riguarda l'attività di previsione e prevenzione;

ART. 6

(Competenze dello Stato).

1. Per il conseguimento delle finalità della presente legge, le Amministrazioni dello Stato provvedono, per i settori di rispettiva competenza:

a) per quanto riguarda l'attività di previsione e prevenzione;

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE DC n. 395 (On. Balestracci).

1) ad individuare le situazioni di rischio o di pericolo nei settori di rispettiva competenza e a procedere alla eliminazione del rischio ovvero all'attuazione degli interventi necessari per fronteggiarlo dandone immediata comunicazione al Ministro per il coordinamento della protezione civile;

2) a predisporre, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, programmi in relazione alle varie ipotesi di rischio individuate a livello locale da trasmettere al Ministro per il coordinamento della protezione civile;

3) a comunicare al Ministro per il coordinamento della protezione civile ogni informazione necessaria per la formazione di programmi nazionali e regionali di previsione e prevenzione;

b) per quanto concerne il soccorso:

1) ad attuare i necessari interventi per fronteggiare e rimuovere le situazioni di pericolo e di danno;

2) ad assumere ogni iniziativa a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, ad assicurare il primo soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite e ad informare il Ministro per il coordinamento della protezione civile ai fini della direzione e del coordinamento di tutte le attività concernenti l'emergenza;

3) a chiedere, per le calamità di cui alla lettera c) dell'articolo 2, al Ministro per il coordinamento della protezione civile, l'attuazione di misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza, assicurando con provvedimenti d'urgenza anche il reinsediamento delle popolazioni colpite;

c) per quanto attiene all'avvio della ripresa socio economica:

1) a fornire al Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentite le regioni interessate, gli elementi necessari per la definizione degli interventi nell'ambito dei settori di propria competenza.

ART. 7.

(Ministro per il coordinamento della protezione civile)

1. La direzione unitaria ed il coordinamento del Servizio nazionale di protezione civile sono esercitati, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio dei ministri, dal Presidente del Consiglio dei ministri e, per sua delega, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile sovrintende alla predisposizione dei programmi nazionali di previsione, prevenzione e soccorso in relazione alle varie ipotesi di rischio e dei piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza.

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE PCI n. 1979 (On. Petrocelli e altri).

1) ad individuare le situazioni di rischio o di pericolo nei settori di rispettiva competenza e a procedere alla eliminazione del rischio ovvero all'attuazione degli interventi necessari per fronteggiarlo dandone immediata comunicazione al Ministro per il coordinamento della protezione civile;

2) a predisporre, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, programmi in relazione alle varie ipotesi di rischio individuate a livello locale da trasmettere al Ministro per il coordinamento della protezione civile;

3) a comunicare al Ministro per il coordinamento della protezione civile ogni informazione necessaria per la formazione di programmi nazionali e regionali di previsione e prevenzione;

b) per quanto concerne il soccorso:

1) ad attuare i necessari interventi per fronteggiare e rimuovere le situazioni di pericolo e di danno;

2) ad assumere ogni iniziativa a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, ad assicurare il primo soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite e ad informare il Ministro per il coordinamento della protezione civile ai fini della direzione e del coordinamento di tutte le attività concernenti l'emergenza;

3) a chiedere, per le calamità di cui alla lettera c) dell'articolo 2, al Ministro per il coordinamento della protezione civile, l'attuazione di misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza, assicurando con provvedimenti d'urgenza anche il reinsediamento delle popolazioni colpite;

c) per quanto attiene all'avvio della ripresa socio economica:

1) a fornire al Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentite le regioni interessate, gli elementi necessari per la definizione degli indirizzi nell'ambito dei settori di propria competenza.

COMPETENZE DEL MINISTRO

ART. 7.

(Ministro per il coordinamento della protezione civile)

1. La direzione unitaria ed il coordinamento del Servizio nazionale di protezione civile sono esercitati, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio dei ministri, dal Presidente del Consiglio dei ministri e, per sua delega, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile sovrintende alla predisposizione dei programmi nazionali di previsione, prevenzione e soccorso in relazione alle varie ipotesi di rischio e dei piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza.

ART. 3.

1. La direzione unitaria ed il coordinamento del Servizio nazionale di protezione civile sono esercitati, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio dei ministri, dal Presidente del Consiglio dei ministri e, per sua delega, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.

2. Il Consiglio dei ministri:

a) delibera i criteri per l'organizzazione e l'attività del Servizio nazionale della protezione civile;

b) approva le misure di previsione ed i programmi di prevenzione delle calamità naturali, delle catastrofi e degli altri eventi di cui all'articolo 1 della presente legge;

c) approva i piani nazionali e regionali di protezione civile da attuare al verificarsi dell'emergenza al fine di coordinare gli interventi di soccorso;

d) ripartisce, sulla base dei piani approvati, le risorse finanziarie tra le varie componenti del Servizio nazionale di protezione civile.

3. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai fini della determinazioni da adottare nelle materie di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2, acquisisce preventivamente il parere del Consiglio nazionale della protezione civile di cui al successivo articolo 7.

ART. 4.

1. Il ministro per il coordinamento della protezione civile:

a) predisporre i programmi nazionali e settoriali di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio;

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE DC n. 395 (On. Balestracci).

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE PCI n. 1979 (On. Petrocelli e altri).

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE DC n. 341 (On. Zaniboni e altri).

3. Emanare direttive per disporre l'esecuzione di periodiche esercitazioni alle quali partecipano tutte le componenti del Servizio nazionale di protezione civile.

4. Promuove, d'intesa con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e con il CNR, studi sulle previsioni e prevenzioni delle calamità naturali e delle catastrofi.

5. Impartisce indirizzi ed orientamenti per l'organizzazione e l'utilizzazione del volontariato.

6. In vista del verificarsi o al verificarsi di eventi di eccezionale gravità ed estensione, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, nel dichiarare, anche su richiesta della regione interessata, lo stato di preallarme o di emergenza, stabilendone le modalità, la durata e l'estensione territoriale, provvede, anche a mezzo di delegati ed in deroga ad ogni disposizione vigente, comprese le norme di contabilità generale dello Stato, ad eccezione delle norme penali, agli interventi ritenuti necessari per fronteggiare l'emergenza.

7. Nella riunione del Consiglio dei ministri immediatamente successiva alla dichiarazione dello stato di emergenza o di preallarme il Ministro riferisce sui motivi che l'hanno indotto alla declaratoria di cui al precedente comma e sui provvedimenti adottati.

8. Con i poteri di cui al comma 6 del presente articolo, il Ministro, acquisito il preventivo assenso del Consiglio dei ministri, può altresì emanare ordinanze, ivi comprese quelle con le quali dispone sospensioni o differimenti di termini, anche per quanto riguarda l'adempimento di prestazioni obbligatorie nei confronti della pubblica amministrazione, nonché la temporanea utilizzazione di personale dipendente da pubbliche amministrazioni di intesa con le amministrazioni stesse.

9. Nell'attività di cui al comma 6 gli interventi rivolti al reinsediamento della popolazione sono attuati con modalità che ne assicurino la economicità e la durata anche in collegamento con la ulteriore fase della ricostruzione e dello sviluppo. Per tali interventi rimangono ferme le competenze previste dalle leggi vigenti, salvo apposita deroga da disporsi con i criteri di cui ai precedenti commi.

10. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile presenta annualmente una relazione al Parlamento relativa all'attività svolta.

3. Il Ministro emana direttive per disporre l'esecuzione di periodiche esercitazioni alle quali partecipano tutte le componenti del Servizio nazionale di protezione civile.

4. Il Ministro promuove, d'intesa con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e con il CNR, studi sulle previsioni e prevenzioni delle calamità naturali e delle catastrofi.

5. Il Ministro impartisce indirizzi ed orientamenti per l'organizzazione e l'utilizzazione del volontariato.

6. In vista del verificarsi o al verificarsi di eventi di eccezionale gravità ed estensione, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, nel dichiarare, anche su richiesta della regione interessata, lo stato di preallarme o di emergenza, stabilendone le modalità, la durata e l'estensione territoriale, provvede, anche a mezzo di delegati ed in deroga ad ogni disposizione vigente, comprese le norme di contabilità generale dello Stato, ad eccezione delle norme penali, agli interventi ritenuti necessari per fronteggiare l'emergenza.

7. Nella riunione del Consiglio dei ministri immediatamente successiva alla dichiarazione dello stato di emergenza o di preallarme il Ministro riferisce sui motivi che l'hanno indotto alla declaratoria di cui al comma 6 e sui provvedimenti adottati.

8. Con i poteri di cui al comma 6, il Ministro, acquisito il preventivo assenso del Consiglio dei ministri, può altresì emanare ordinanze, ivi comprese quelle con le quali dispone sospensioni o differimenti di termini, anche per quanto riguarda l'adempimento di prestazioni obbligatorie nei confronti della pubblica amministrazione, nonché la temporanea utilizzazione di personale dipendente da pubbliche amministrazioni di intesa con le amministrazioni stesse.

9. Nell'attività di cui al comma 6 gli interventi rivolti al reinsediamento della popolazione sono attuati con modalità che ne assicurino la economicità e la durata anche in collegamento con la ulteriore fase della ricostruzione e dello sviluppo. Per tali interventi rimangono ferme le competenze previste dalle leggi vigenti, salvo apposita deroga da disporsi con i criteri di cui ai precedenti commi.

10. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile presenta annualmente una relazione al Parlamento relativa all'attività svolta.

b) cura la formazione dei piani attuativi di previsione e prevenzione e propone alle competenti amministrazioni i provvedimenti atti a ridurre il rischio di catastrofi o gli effetti del loro verificarsi;

c) provvede alla predisposizione dei piani per l'esecuzione degli interventi tecnici e di assistenza da realizzare nella fase di emergenza in favore delle popolazioni e degli insediamenti colpiti;

d) dispone l'esecuzione di periodiche esercitazioni con la partecipazione degli organi, degli enti e delle altre componenti anche volontarie, della protezione civile;

e) promuove iniziative di informazione e di divulgazione delle misure di prevenzione, protezione e soccorso;

f) promuove, d'intesa con il Ministro della ricerca scientifica e con il CNR, studi sulla previsione e prevenzione delle calamità naturali e catastrofici;

g) cura la classificazione, analisi e valutazione delle informazioni e dei dati relativi alle attività di protezione civile e la loro diffusione alle componenti del Servizio nazionale mediante un apposito centro elaborazione dati;

h) organizza e attiva le reti di rilevazione e di allarme, che consentano d'intervenire tempestivamente in relazione al verificarsi di eventi calamitosi e catastrofici, in relazione alla necessità di prevenire gli stessi e gli effetti dannosi;

i) impartisce le direttive e gli orientamenti per la organizzazione e la utilizzazione del volontariato;

l) impartisce le direttive alle competenti amministrazioni per la formazione di programmi di previsione e prevenzione nonché per il coordinamento degli interventi delle competenti della protezione civile.

2) Il ministro, al termine di ogni anno, riferisce al Parlamento circa lo stato della protezione civile nel Paese.

ART. 24

1. La dichiarazione di catastrofe e di calamità pubblica è emanata dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per il coordinamento della protezione civile, sentiti i presidenti delle regioni interessate.

2. Il ministro, direttamente o tramite uno o più commissari straordinari nominati con il predetto decreto, assume la direzione e il coordinamento di tutte le attività di soccorso e di assistenza.

3. Alla dichiarazione di catastrofe e calamità, il ministro per il coordinamento della protezione civile, d'intesa coi ministri interessati, dispone l'invio nelle zone interessate di reparti del corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle forze armate, delle forze di polizia e ogni altro intervento necessario.

4. Il ministro, direttamente o tramite il commissario nominato col predetto decreto:

a) assume la direzione di tutte le forze di soccorso;

b) dirige l'attività delle varie componenti della protezione civile operanti nel territorio interessato alla catastrofe;

c) adotta in via d'urgenza, e mediante ordinanza, provvedimenti necessari per la più efficace azione di soccorso, di assistenza e di tutela della pubblica incolumità;

d) promuovere l'adozione delle misure necessarie al più rapido ripristino dei servizi pubblici;

e) ordina la requisizione di immobili, mezzi meccanici, strutture di servizio e quant'altro necessario.

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE DC n. 395 (On. Balestracci).

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE PCI n. 1979 (On. Petrocelli e altri).

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE DC n. 341 (On. Zaniboni e altri).

CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMPITI

ART. 8.

(Consiglio nazionale della protezione civile).

1. È istituito il Consiglio nazionale della protezione civile col compito, in attuazione delle direttive e degli indirizzi generali della politica di protezione civile fissati dal Consiglio dei ministri, di determinare i criteri di massima in ordine:

a) ai programmi di previsione e prevenzione delle calamità;

b) ai piani predisposti per fronteggiare l'emergenza e coordinare gli interventi di soccorso;

c) all'impiego coordinato delle componenti del Servizio nazionale di protezione civile;

d) alla elaborazione delle norme in materia di protezione civile;

e) all'ordinamento e ai programmi della Scuola nazionale.

ART. 8.

(Consiglio nazionale della protezione civile).

1. È istituito il Consiglio nazionale della protezione civile col compito, in attuazione delle direttive e degli indirizzi generali della politica di protezione civile fissati dal Consiglio dei ministri, di determinare i criteri di massima in ordine:

a) ai programmi di previsione e prevenzione delle calamità;

b) ai piani predisposti per fronteggiare l'emergenza e coordinare gli interventi di soccorso;

c) all'impiego coordinato delle componenti del Servizio nazionale di protezione civile;

d) alla elaborazione delle norme in materia di protezione civile;

e) all'ordinamento e ai programmi della Scuola nazionale.

ART. 7.

1. È costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Consiglio nazionale della protezione civile, con funzioni di consulenza e di proposta nei confronti del Governo per la determinazione delle linee generali della politica nazionale in materia di protezione civile.

2. Il Consiglio nazionale della protezione civile esprime pareri:

a) sui programmi nazionali di previsione e di prevenzione delle catastrofi o calamità naturali anche relativi ad interventi finalizzati ad evitare o ridurre le probabilità del verificarsi delle stesse o a ridurre gli effetti dannosi agli stessi collegati;

b) sui piani di emergenza e di soccorso;

c) sull'utilizzazione e l'impiego coordinato delle strutture, dei mezzi e del personale del Servizio nazionale della protezione civile;

d) sugli indirizzi generali e sulle norme di organizzazione della protezione civile.

2. Su richiesta del ministro il Consiglio fornisce altresì pareri su ogni altra questione attinente alla protezione civile, ed a richiesta delle singole componenti del servizio, fornisce pareri circa l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di protezione civile.

COMPOSIZIONE

2. Il Consiglio è costituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede. Le funzioni di presidente possono essere delegate al Ministro per il coordinamento della protezione civile.

3. Il Consiglio è composto:

a) dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, della difesa, dei lavori pubblici, dei trasporti, delle poste e delle telecomunicazioni, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della marina mercantile, della sanità, della pubblica istruzione, dell'agricoltura e foreste, dell'ambiente, per il coordinamento della protezione civile, per gli affari regionali, per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

b) dai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano o da un loro rappresentante;

c) da tre rappresentanti dei comuni designati dall'ANCI e da tre rappresentanti delle province designati dall'UPI;

d) da tre rappresentanti delle associazioni del volontariato.

4. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio nazionale rappresentanti delle componenti del Servizio nazionale, delle strutture della protezione civile ed esperti.

2. Il Consiglio è costituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede. Le funzioni di presidente possono essere delegate al Ministro per il coordinamento della protezione civile.

3. Il Consiglio è composto:

a) dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, della difesa, dei lavori pubblici, dei trasporti, delle poste e delle telecomunicazioni, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della marina mercantile, della sanità, della pubblica istruzione, dell'agricoltura e foreste, dell'ambiente, per il coordinamento della protezione civile, per gli affari regionali, per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

b) dai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano o da un loro rappresentante;

c) da tre rappresentanti dei comuni designati dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) e da tre rappresentanti delle province designati dall'Unione delle province d'Italia (UPI);

d) da tre rappresentanti delle associazioni del volontariato.

4. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio nazionale rappresentanti delle componenti del Servizio nazionale, delle strutture della protezione civile ed esperti.

3. Il Consiglio è costituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro per il coordinamento della protezione civile, che lo presiede, per la durata di un triennio, ed è composto:

a) da un rappresentante per ognuno dei seguenti Ministeri:

1. Ministero dell'interno;
2. Ministero degli affari esteri;
3. Ministero della difesa;
4. Ministero dei trasporti;
5. Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
6. Ministero della sanità;
7. Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
8. Ministero della marina mercantile;
9. Ministero dei lavori pubblici;
10. Ministero della pubblica istruzione.

b) da un rappresentante per ciascuna regione designato dal presidente della giunta regionale e, per quanto concerne la regione Trentino-Alto Adige, da un rappresentante della provincia di Trento e da un rappresentante della provincia di Bolzano, designati dai presidenti delle rispettive provincie;

c) da tre rappresentanti dei comuni designati dall'ANCI e da tre rappresentanti delle provincie designati dall'UPI;

d) da tre rappresentanti delle associazioni del volontariato.

e) da un rappresentante del CNR, dal direttore della Direzione della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria dell'ENEA e da due esperti nei settori interessanti la protezione civile scelti di intesa con il ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

f) dai responsabili dei gruppi di ricerca di cui al successivo art. 14.

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE DC n. 395 (On. Balestracci).

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile e sentito il Consiglio nazionale, provvede con proprio decreto a disciplinare le modalità di funzionamento del Consiglio stesso.

COMMISSIONE GRANDI RISCHI O COMITATO SCIENTIFICO

ART. 9.

(Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi).

1. Ai fini dell'espletamento dei compiti attinenti alle attività di protezione civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, il Ministro si avvale della consulenza della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi.

2. La Commissione fornisce al Ministro le indicazioni necessarie per la definizione delle esigenze di studio e ricerca in materia di protezione civile, procede all'esame dei dati forniti dalle istituzioni ed organizzazioni preposte alla vigilanza degli eventi previsti dalla presente legge ed alla valutazione dei rischi connessi e degli interventi conseguenti nonché all'esame di ogni altra questione inerente alle attività di cui alla presente legge ad essa rimessa dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.

3. La Commissione è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, ed è composta dal Ministro proponente, che la presiede, da un docente universitario esperto in problemi di protezione civile, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento, e dai seguenti componenti:

- a) il presidente del Comitato delle scienze geologiche e minerarie del CNR;
- b) il presidente dell'Istituto nazionale di geofisica;
- c) il direttore dell'Istituto di geochimica dei fluidi del CNR;
- d) il direttore del gruppo nazionale di vulcanologia del CNR;
- e) il direttore dell'Osservatorio Vesuviano;
- f) il direttore del gruppo nazionale difesa dai terremoti del CNR;
- g) il direttore del gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del CNR;
- h) il presidente del Comitato di scienze tecnologiche del CNR;
- i) il direttore dell'Istituto di ricerca sulle acque del CNR;
- l) il presidente del Comitato delle scienze fisiche del CNR;
- m) il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- n) il direttore del Servizio geologico di Stato;
- o) il direttore generale del Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative - Direzione centrale per la sicurezza e la protezione sanitaria (ENEA-DISP);
- p) il direttore generale dell'Istituto superiore di sanità;
- q) il direttore generale dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE PCI n. 1979 (On. Petrocelli e altri).

ORGANIZZAZIONE

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile e sentito il Consiglio nazionale, provvede con proprio decreto a disciplinare le modalità di funzionamento del Consiglio stesso.

ART. 9.

(Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi).

1. Ai fini dell'espletamento dei compiti attinenti alle attività di protezione civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, il Ministro si avvale della consulenza della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi.

2. La Commissione fornisce al Ministro le indicazioni necessarie per la definizione delle esigenze di studio e ricerca in materia di protezione civile, procede all'esame dei dati forniti dalle istituzioni ed organizzazioni preposte alla vigilanza degli eventi previsti dalla presente legge ed alla valutazione dei rischi connessi e degli interventi conseguenti nonché all'esame di ogni altra questione inerente alle attività di cui alla presente legge ad essa rimessa dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.

3. La Commissione è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, ed è composta dal Ministro proponente, che la presiede, da un docente universitario esperto in problemi di protezione civile, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento, e dai seguenti componenti:

- a) il presidente del Comitato delle scienze geologiche e minerarie del CNR;
- b) il presidente dell'Istituto nazionale di geofisica;
- c) il direttore dell'Istituto di geochimica dei fluidi del CNR;
- d) il direttore del gruppo nazionale di vulcanologia del CNR;
- e) il direttore dell'Osservatorio Vesuviano;
- f) il direttore del gruppo nazionale difesa dai terremoti del CNR;
- g) il direttore del gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del CNR;
- h) il presidente del Comitato di scienze tecnologiche del CNR;
- i) il direttore dell'Istituto di ricerca sulle acque del CNR;
- l) il presidente del Comitato delle scienze fisiche del CNR;
- m) il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- n) il direttore del Servizio geologico di Stato;
- o) il direttore generale del Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative - Direzione centrale per la sicurezza e la protezione sanitaria (ENEA-DISP);
- p) il direttore generale dell'Istituto superiore di sanità;
- q) il direttore generale dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE DC n. 341 (On. Zaniboni e altri).

4. Il Consiglio è costituito entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

5. Il Consiglio elegge fra i suoi componenti due vicepresidenti.

6. Il ministro per il coordinamento della protezione civile provvede, con proprio decreto, sentito il Consiglio di cui al presente articolo, a disciplinare le modalità di funzionamento del Consiglio stesso e le funzioni di segreteria.

ART. 6.

1. Presso il Dipartimento per la protezione civile è costituito il Comitato scientifico della protezione civile.

1. Ai fini dell'espletamento dei compiti attinenti alle attività di protezione civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, il Ministro si avvale della consulenza della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi.

2. Il Comitato svolge compiti di consulenza scientifica per gli organi del Servizio nazionale di protezione civile; il parere del Comitato è obbligatorio per i programmi di ricerca e di prevenzione e per la predisposizione delle normative tecniche relative ai settori che interessano la protezione civile.

3. Il Comitato è presieduto dal ministro per il coordinamento della protezione civile, o, in sua vece, da un vicepresidente eletto nel suo seno dai componenti del Comitato medesimo ed è composto:

- a) dai direttori dei gruppi di ricerca di cui al successivo articolo 14;
- b) dal direttore dell'Istituto nazionale di geofisica;
- c) da un professore ordinario di geologia, uno di fisica, uno di scienza delle costruzioni, uno di idraulica, uno di ingegneria sismica, uno di meteorologia designati dal Consiglio nazionale universitario;
- d) dal direttore dell'Istituto superiore di sanità;
- e) da un esperto scelto dal ministro per il coordinamento della protezione civile.

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE DC n. 395 (On. Balestracci).

r) il vicepresidente della Consulta del mare;

s) il direttore del Centro studi ed esperienze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

t) cinque esperti nominati di concerto dal Ministro per il coordinamento della protezione civile e dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

u) tre esperti nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni di concerto col Ministro per il coordinamento della protezione civile.

4. La Commissione può organizzarsi e riunirsi anche per sezioni specializzate per tipo di rischio.

5. Al capo del servizio previsione e prevenzione del Dipartimento per la protezione civile è demandata la funzione di segretario della Commissione.

6. L'eventuale ristrutturazione degli enti sopraindicati non comporta l'emissione di provvedimenti normativi di modifica della composizione della Commissione.

7. In caso di ristrutturazione, il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede con proprio decreto alla individuazione dell'ente cui vengono trasferite le funzioni e alla nomina del relativo rappresentante.

ART. 10

(Comitato operativo della protezione civile).

1. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per assicurare la direzione unitaria ed il coordinamento delle attività di protezione civile, si avvale del Comitato operativo nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su sua proposta.

2. Il Comitato è presieduto dal Ministro per il coordinamento della protezione civile o da un suo delegato, ed è composto dal direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno, dal sottocapo di stato maggiore della difesa, dal direttore generale dei servizi di igiene pubblica del Ministero della sanità, dal direttore generale della programmazione, organizzazione e coordinamento del Ministero dei trasporti, dal direttore generale delle poste e telecomunicazioni, dal direttore generale dell'economia montana e per le foreste del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dal direttore generale del coordinamento territoriale del Ministero dei lavori pubblici, dal Capo dell'ispettorato centrale per la difesa del mare del Ministero della marina mercantile e dal direttore generale delle fonti di energia e industria di base del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. In caso di emergenza, qualora il ministro sia assente o impedito, il Comitato è presieduto da un rappresentante del Governo a ciò delegato.

4. I componenti del Comitato, su delega dei rispettivi Ministri, riassumono, con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza ed altresì nei confronti di enti, aziende autonome ed amministrazioni, controllati o vigilati, tutte le facoltà e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile e rappresentano, in seno al Comitato, l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso.

5. Al capo del servizio emergenze del dipartimento della protezione civile è affidata la funzione di segretario del Comitato.

6. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati anche rappresentanti di altri enti o amministrazioni.

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE PCI n. 1979 (On. Petrocelli e altri).

r) il vicepresidente della Consulta del mare;

s) il direttore del Centro studi ed esperienze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

t) cinque esperti nominati di concerto dal Ministro della protezione civile e dal Ministro della ricerca scientifica;

u) tre esperti nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni di concerto col Ministro per il coordinamento della protezione civile.

4. La Commissione può organizzarsi e riunirsi anche per sezioni specializzate per tipo di rischio.

5. Al capo del servizio previsione e prevenzione del Dipartimento per la protezione civile è demandata la funzione di segretario della Commissione.

6. L'eventuale ristrutturazione degli enti sopraindicati non comporta l'emissione di provvedimenti normativi di modifica della composizione della Commissione.

7. In caso di ristrutturazione, il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede con proprio decreto alla individuazione dell'ente cui vengono trasferite le funzioni e alla nomina del relativo rappresentante.

ART. 5

(Comitato operativo della protezione civile).

1. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per assicurare la direzione unitaria ed il coordinamento delle attività di protezione civile, si avvale del Comitato operativo nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su sua proposta.

2. Il Comitato è presieduto dal Ministro per il coordinamento della protezione civile o da un suo delegato, ed è composto dal direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno, dal sottocapo di stato maggiore della difesa, dal direttore generale dei servizi di igiene pubblica del Ministero della sanità, dal direttore generale della programmazione, organizzazione e coordinamento del Ministero dei trasporti, dal direttore generale delle poste e telecomunicazioni, dal direttore generale dell'economia montana e per le foreste del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dal direttore generale del coordinamento territoriale del Ministero dei lavori pubblici, dal Capo dell'ispettorato centrale per la difesa del mare del Ministero della marina mercantile e dal direttore generale delle fonti di energia e industria di base del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. In caso di emergenza, qualora il Ministro sia assente o impedito, il Comitato è presieduto da un rappresentante del Governo a ciò delegato.

4. I componenti del Comitato, su delega dei rispettivi Ministri, riassumono, con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza ed altresì nei confronti di enti, aziende autonome ed amministrazioni, controllati o vigilati, tutte le facoltà e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile e rappresentano, in seno al Comitato, l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso.

5. Al capo del servizio emergenze del dipartimento della protezione civile è affidata la funzione di segretario del Comitato.

6. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati anche rappresentanti di altri enti o amministrazioni.

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE DC n. 341 (On. Zaniboni e altri).

r) il vicepresidente della Consulta del mare;

s) il direttore del Centro studi ed esperienze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

t) cinque esperti nominati di concerto dal Ministro della protezione civile e dal Ministro della ricerca scientifica;

u) tre esperti nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni di concerto col Ministro per il coordinamento della protezione civile.

4. La Commissione può organizzarsi e riunirsi anche per sezioni specializzate per tipo di rischio.

5. Al capo del servizio previsione e prevenzione del Dipartimento per la protezione civile è demandata la funzione di segretario della Commissione.

6. L'eventuale ristrutturazione degli enti sopraindicati non comporta l'emissione di provvedimenti normativi di modifica della composizione della Commissione.

7. In caso di ristrutturazione, il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede con proprio decreto alla individuazione dell'ente cui vengono trasferite le funzioni e alla nomina del relativo rappresentante.

ART. 5

Omissis.

3. È istituito il Comitato di direzione operativa della protezione civile, di cui si avvale il ministro, per l'attuazione dei compiti di direzione e di coordinamento degli interventi di protezione civile.

4. Esso è composto:

- a) dal direttore del Dipartimento della protezione civile;
- b) dal direttore generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno;
- c) dal direttore generale dell'assistenza ospedaliera del Ministero della sanità;
- d) dal direttore generale della programmazione, organizzazione, del coordinamento del Ministero dei trasporti;
- e) dal direttore generale dell'economia montana e delle foreste del Ministero dell'agricoltura e foreste;
- f) dal direttore generale delle fonti di energia e industria di base del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- g) dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- h) dai capi di stato maggiore delle tre forze armate.

5. Il ministro per il coordinamento della protezione civile può invitare per specifiche necessità i direttori generali di altri Ministeri.

6. I componenti del Comitato di direzione curano l'attuazione dei provvedimenti adottati, ciascuno nell'ambito dell'amministrazione o ente di appartenenza, impartendo le disposizioni necessarie agli uffici competenti.

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE DC n. 395 (On. Balestracci).

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE PCI n. 1979 (On. Petrocelli e altri).

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE DC n. 341 (On. Zaniboni e altri).

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ART. 11.

(Dipartimento della protezione civile).

1. Per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 7 è istituito, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, il dipartimento della protezione civile.

2. Il Dipartimento, cui è preposto il Ministro per il coordinamento della protezione civile, è ordinato nei seguenti servizi:

- servizio per il coordinamento delle attività di prevenzione e previsione;
- servizio emergenze;
- servizio per le opere pubbliche di emergenza e per l'avvio alla ripresa;
- servizio per il bilancio e gli affari amministrativi.

3. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con proprio decreto, provvede alla organizzazione interna del dipartimento anche mediante la individuazione di appositi uffici e centri necessari per l'attuazione dei compiti ad esso demandati dalla presente legge.

4. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede, con propri decreti, alla nomina dei responsabili dei servizi, uffici e centri.

5. L'ordinamento interno del dipartimento prevede l'attribuzione per ciascun servizio, ufficio o centro delle funzioni vicarie.

6. Alla direzione dei servizi sono designati, di norma, dirigenti generali dello Stato, o qualifiche equiparate.

7. Il servizio per il bilancio e gli affari amministrativi provvede anche alla gestione del Fondo nazionale della protezione civile, di cui al successivo articolo 39.

8. Per l'espletamento dei suoi compiti il dipartimento si avvale di personale del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di personale di altre amministrazioni dello Stato e di enti pubblici anche economici, di personale anche estraneo alla pubblica amministrazione, nei limiti indicati nelle tabelle allegate alla presente legge.

ART. 11.

(Dipartimento della protezione civile).

1. Per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 7 è istituito, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, il dipartimento della protezione civile.

2. Il Dipartimento, cui è preposto il Ministro per il coordinamento della protezione civile, è ordinato nei seguenti servizi:

- servizio per il coordinamento delle attività di prevenzione e previsione;
- servizio emergenze;
- servizio per le opere pubbliche di emergenza e per l'avvio alla ripresa;
- servizio per il bilancio e gli affari amministrativi.

3. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con proprio decreto, provvede alla organizzazione interna del dipartimento anche mediante la individuazione di appositi uffici e centri necessari per l'attuazione dei compiti ad esso demandati dalla presente legge.

4. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede, con propri decreti, alla nomina dei responsabili dei servizi, uffici e centri.

5. L'ordinamento interno del dipartimento prevede l'attribuzione per ciascun servizio, ufficio o centro delle funzioni vicarie.

6. Alla direzione dei servizi sono designati, di norma, dirigenti generali dello Stato, o qualifiche equiparate.

7. Il servizio per il bilancio e gli affari amministrativi provvede anche alla gestione del Fondo nazionale della protezione civile, di cui al successivo articolo 39.

8. Per l'espletamento dei suoi compiti il dipartimento si avvale di personale del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di personale di altre amministrazioni dello Stato e di enti pubblici anche economici, di personale anche estraneo alla pubblica amministrazione, nei limiti indicati nelle tabelle allegate alla presente legge.

ART. 5.

1. È istituito, alle dipendenze del ministro per il coordinamento della protezione civile, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento della protezione civile per l'attuazione dei compiti di cui al precedente articolo 4.

2. Il ministro può anche avvalersi di esperti estranei all'Amministrazione dello Stato, previa convenzione da approvarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro del tesoro.

Omissis.

ART. 8.

1. Il direttore del Dipartimento per la protezione civile è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per il coordinamento della protezione civile ed è scelto fra dirigenti dell'Amministrazione civile o militare dello Stato, o equiparati, ovvero fra estranei alla pubblica Amministrazione in possesso di specifica competenza in materia di protezione civile.

2. Al direttore del Dipartimento, scelto fra i dipendenti dello Stato, è attribuita la qualifica e il trattamento economico di dirigente generale o equiparato. All'atto della nomina, il direttore del Dipartimento è collocato in posizione di fuori ruolo presso l'Amministrazione di appartenenza.

3. Agli estranei alla pubblica Amministrazione chiamati all'espletamento delle funzioni di direttore del dipartimento compete, per la durata dell'incarico, il trattamento economico previsto per i funzionari dello Stato con la qualifica di dirigente generale.

ART. 9.

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio, su proposta del ministro, con proprio decreto, stabilisce l'organizzazione interna del Dipartimento, ripartendo le competenze ad esso attribuite dalla presente legge fra i settori operativi.

2. Il Dipartimento si avvale di personale dipendente da Amministrazioni statali, da enti pubblici nazionali, dalle forze armate e dalle altre strutture nazionali di protezione civile.

3. Il contingente di personale da adibire ai servizi del Dipartimento è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. L'assegnazione nominativa del personale è disposta di intesa fra il ministro della protezione civile ed i ministri interessati.

NON PREVISTO

CENTRO NAZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

ART. 12.

(Centro nazionale di protezione civile).

1. È istituito il Centro nazionale di protezione civile per l'organizzazione dei servizi logistici di supporto delle strutture di protezione civile.

2. Il Centro può essere articolato sul territorio d'intesa con le regioni.

ART. 12.

(Centro nazionale di protezione civile).

1. È istituito il Centro nazionale di protezione civile per l'organizzazione dei servizi logistici di supporto delle strutture di protezione civile.

2. Il Centro può essere articolato sul territorio d'intesa con le regioni.

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE DC n. 395 (On. Balestracci).

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE PCI n. 1979 (On. Petrocelli e altri).

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE DC n. 341 (On. Zaniboni e altri).

SALA SITUAZIONI

ART. 13.

(Sala situazioni).

1. Presso il Dipartimento della protezione civile è costituita una Sala situazioni collegata con tutte le sale operative delle varie componenti di protezione civile presenti sul territorio nazionale e con analogo sala costituita presso lo ENEA-DISP per la raccolta di dati relativi agli incidenti connessi all'impiego dell'energia nucleare in tempo di pace.

2. La Sala situazioni funziona in modo continuativo anche come centrale nazionale di allarme.

3. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile si avvale della rete di comunicazione dello Stato.

ART. 13.

(Sala situazioni).

1. Presso il Dipartimento della protezione civile è costituita una Sala situazioni collegata con tutte le sale operative delle varie componenti di protezione civile presenti sul territorio nazionale e con analogo sala costituita presso lo ENEA-DISP per la raccolta di dati relativi agli incidenti connessi all'impiego dell'energia nucleare in tempo di pace.

2. La Sala situazioni funziona in modo continuativo anche come centrale nazionale di allarme.

3. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile si avvale della rete di comunicazione dello Stato.

ART. 25.

1. Presso il Dipartimento della protezione civile è costituita una centrale operativa, collegata con tutti i centri operativi e le varie componenti di protezione civile sul territorio nazionale e con l'analogo centro per la raccolta di dati relativi agli incidenti connessi all'impiego dell'energia nucleare in tempo di pace.

2. La Centrale operativa funziona in modo continuativo. È costituita altresì presso il Dipartimento della protezione civile, una centrale nazionale di allarme, collegata con la sala operativa del dipartimento stesso. Le forze armate partecipano alla organizzazione ed alla gestione operativa della centrale.

3. Sino all'entrata in funzione della centrale di cui al comma 2, gli organi della protezione civile si avvalgono della rete informativa collegata con le sale operative delle prefetture.

COMPETENZE DELLE REGIONI

ART. 14.

(Competenze delle regioni).

1. Le regioni — fatte salve le competenze legislative ed i poteri amministrativi delle regioni ad autonomia speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di enti locali, servizi antincendi e di assistenza e soccorso alle popolazioni colpite da calamità, previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione — partecipano all'organizzazione e all'attuazione delle attività di protezione civile indicate nel precedente articolo 3, assicurando, nei limiti delle competenze proprie o delegate dallo Stato e nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, e secondo gli indirizzi e le direttive del Ministro per il coordinamento della protezione civile, lo svolgimento dei compiti indicati nel precedente articolo 4, lettere a), b), c), d), f), g), h), i), m), n), o).

2. Le regioni esercitano, altresì, in relazione alle attività di cui alla presente legge, le funzioni amministrative proprie o loro delegate assicurando, in particolare, lo svolgimento dei seguenti compiti:

a) individuazione delle situazioni di rischio o di pericolo esistenti sul territorio regionale, provvedendo alle misure di propria competenza per la eliminazione o la riduzione delle stesse, di intesa, ove necessario, con le amministrazioni statali o gli altri enti o organi interessati;

b) predisposizione ed attuazione di programmi regionali di previsione e prevenzione nelle varie ipotesi di rischio secondo le indicazioni del programma di cui al comma 1, lettera a), del precedente articolo 8, e le direttive del Servizio nazionale della protezione civile, da sottoporre all'esame del Comitato regionale di protezione civile, di cui al successivo articolo 18, ai fini dell'approvazione da parte del presidente della giunta regionale;

c) predisposizione di piani di emergenza nei settori di competenza regionale per fronteggiare gli eventi di cui alla lettera a) dell'articolo 2 e per assicurare il concorso regionale nell'attività di soccorso di competenza degli organi statali in relazione agli eventi di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo. I piani regionali di emergenza sottoposti all'esame del Comitato regionale di protezione civile dovranno provvedere alla individuazione ed organizzazione permanente dei mezzi e delle strutture operative, nonché ad ogni altra iniziativa necessaria per interventi di protezione civile, compresi quelli di supporto agli enti locali, con particolare riguardo alle misure di emergenza;

ART. 14.

(Competenze delle regioni).

1. Le regioni — fatte salve le competenze legislative ed i poteri amministrativi delle regioni ad autonomia speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di servizi antincendi e di assistenza e soccorso alle popolazioni colpite da calamità, previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione — partecipano all'organizzazione e all'attuazione delle attività di protezione civile indicate nel precedente articolo 3, assicurando, nei limiti delle competenze proprie o delegate dallo Stato e nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, e secondo gli indirizzi e le direttive del Ministro per il coordinamento della protezione civile, lo svolgimento dei compiti indicati nel precedente articolo 4, lettere a), b), c), d), f), g), h), i), e), m), n), o).

2. Le regioni esercitano, altresì, in relazione alle attività di cui alla presente legge, le funzioni amministrative proprie o loro delegate assicurando, in particolare, lo svolgimento dei seguenti compiti:

a) individuazione delle situazioni di rischio o di pericolo esistenti sul territorio regionale, provvedendo alle misure di propria competenza per la eliminazione o la riduzione delle stesse, di intesa, ove necessario, con le amministrazioni statali o gli altri enti o organi interessati;

b) predisposizione ed attuazione di programmi regionali di previsione e prevenzione nelle varie ipotesi di rischio secondo le indicazioni del programma di cui al comma 1, lettera a), del precedente articolo 8, e le direttive del Servizio nazionale della protezione civile, da sottoporre all'esame del Comitato regionale di protezione civile, di cui al successivo articolo 18, ai fini dell'approvazione da parte del presidente della giunta regionale;

c) predisposizione di piani di emergenza nei settori di competenza regionale per fronteggiare gli eventi di cui alla lettera a) dell'articolo 2 e per assicurare il concorso regionale nell'attività di soccorso di competenza degli organi statali in relazione agli eventi di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo. I piani regionali di emergenza sottoposti all'esame del Comitato regionale di protezione civile dovranno provvedere alla individuazione ed organizzazione permanente dei mezzi e delle strutture operative, nonché ad ogni altra iniziativa necessaria per interventi di protezione civile, compresi quelli di supporto agli enti locali, con particolare riguardo alle misure di emergenza;

ART. 16.

1. Fatte salve le competenze legislative ed i poteri amministrativi delle regioni ad autonomia speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di servizi antincendi e di opere di pronto soccorso previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, nonché le competenze ed i poteri propri delle regioni ordinarie, le regioni partecipano nei limiti delle competenze proprie o delegate dallo Stato, all'organizzazione ed all'attuazione del Servizio nazionale della protezione civile, assicurando lo svolgimento dei seguenti compiti:

a) rilevazione, raccolta, elaborazione, nell'ambito regionale, dei dati rilevanti ai fini della protezione civile;

b) predisposizione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e aggiornamento annuale, in armonia con le linee della programmazione regionale, dei programmi regionali di previsione e prevenzione nelle varie ipotesi di rischio, secondo le indicazioni e le direttive del ministro per il coordinamento della protezione civile.

c) ai fini dell'elaborazione e della attuazione dei programmi di previsione e prevenzione nonché dei piani di emergenza, individuazione ed organizzazione permanente dei mezzi e delle strutture operative per interventi di protezione civile, compresi quelli di supporto agli enti locali, con particolare riguardo alle misure di prima emergenza e loro coordinamento a livello regionale anche in relazione all'attività delle altre componenti operanti sul territorio secondo le linee dei programmi approvati;

d) partecipazione alla elaborazione dei piani nazionali di protezione civile.

2. Le regioni sono altresì tenute a mettere a disposizione, a richiesta del ministro per il coordinamento della protezione civile, i mezzi e le strutture in loro disponibilità per gli interventi di primo soccorso al verificarsi di eventi calamitosi anche in altre regioni.

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE DC n. 395 (On. Balestracci).

d) la messa a disposizione, a richiesta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, dei mezzi e delle strutture in loro disponibilità per gli interventi di soccorso al verificarsi degli eventi di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo 2;

e) l'attivazione di una sala situazioni regionale per la raccolta delle informazioni e dei dati, collegata con la sala situazioni di cui all'articolo 13.

f) partecipazione alla elaborazione dei programmi e dei piani nazionali di protezione civile;

g) realizzazione di corsi di formazione professionale del personale adibito istituzionalmente ad attività di protezione civile di competenza regionale;

h) utilizzazione integrata e razionale del volontariato nelle sue varie forme;

i) aggiornamento professionale dei tecnici che, per compiti di istituto o per libera professione, operano nel territorio regionale in campi di rilevante interesse per la protezione civile;

l) promozione tra la popolazione della conoscenza dei rischi e organizzazione di ogni forma di solidarietà.

3. Sono fatte salve le competenze proprie delle regioni in materia di ricostruzione dei beni pubblici e privati danneggiati, per il ripristino dei servizi pubblici e per il recupero e la sistemazione ambientale.

4. Restano di competenza regionale le funzioni trasferite alle regioni dall'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale in materia di agricoltura, ferme restando le competenze dello Stato ivi previste.

COMPETENZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ART. 15.

(Il presidente della giunta regionale).

1. Il presidente della giunta regionale assicura, anche attraverso un assessore delegato alla protezione civile, la promozione, il coordinamento e la attuazione delle attività di protezione civile di competenza regionale.

2. Ai tali fini:

a) provvede alla attivazione degli studi e delle ricerche necessarie per la individuazione delle situazioni di rischio sul territorio regionale;

b) cura la predisposizione e la attuazione dei programmi di previsione e prevenzione esercitando poteri di indirizzo in materia;

c) attua, per gli eventi di cui alla lettera a) del precedente articolo 2, gli interventi necessari per ripristinare la situazione di normalità;

d) esercita, qualora venga a ciò delegato dal ministro per il coordinamento della protezione civile, i poteri straordinari nei casi d'emergenza;

e) provvede ad organizzare un servizio regionale per lo spegnimento degli incendi boschivi ed a richiedere ai prefetti, nei casi in cui non possa provvedersi con i mezzi a propria disposizione, l'intervento dei competenti organi statali;

f) provvede, per gli interventi di cui alla lettera b) del precedente articolo 2, ad assicurare il concorso delle strutture e dei mezzi della regione nell'attività di soccorso di competenze degli organi statali, in conformità ai piani di cui al comma 2, lettera c) del precedente articolo 14, informando il prefetto, per gli interventi di sua competenza, ed il Ministro per il coordinamento della protezione civile ai fini della direzione e del coordinamento di tutte le attività concernenti l'emergenza;

g) richiede al Ministro per il coordinamento della protezione civile la dichiarazione dello stato di preallarme o di emergenza in vista, o al verificarsi degli eventi di cui alla lettera c) dell'articolo 2.

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE PCI n. 1979 (On. Petrocelli e altri).

d) la messa a disposizione, a richiesta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, dei mezzi e delle strutture in loro disponibilità per gli interventi di soccorso al verificarsi degli eventi di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo 2;

e) l'attivazione di una sala situazioni regionale per la raccolta delle informazioni e dei dati, collegata con la sala situazioni di cui all'articolo 13.

f) partecipazione alla elaborazione dei programmi e dei piani nazionali di protezione civile;

g) realizzazione di corsi di formazione professionale del personale adibito istituzionalmente ad attività di protezione civile di competenza regionale;

h) utilizzazione integrata e razionale del volontariato nelle sue varie forme;

i) aggiornamento professionale dei tecnici che, per compiti di istituto o per libera professione, operano nel territorio regionale in campi di rilevante interesse per la protezione civile;

l) promozione tra la popolazione della conoscenza dei rischi e organizzazione di ogni forma di solidarietà.

3. Sono fatte salve le competenze proprie delle regioni in materia di ricostruzione dei beni pubblici e privati danneggiati, per il ripristino dei servizi pubblici e per il recupero e la sistemazione ambientale.

4. Restano di competenza regionale le funzioni trasferite alle regioni dall'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale in materia di agricoltura, ferme restando le competenze dello Stato ivi previste.

ART. 15.

(Il presidente della giunta regionale).

1. Il presidente della giunta regionale assicura, anche attraverso un assessore delegato alla protezione civile, la promozione, il coordinamento e la attuazione delle attività di protezione civile di competenza regionale.

2. Ai tali fini:

a) provvede alla attivazione degli studi e delle ricerche necessarie per la individuazione delle situazioni di rischio sul territorio regionale;

b) cura la predisposizione e la attuazione dei programmi di previsione e prevenzione esercitando poteri di indirizzo in materia;

c) attua, per gli eventi di cui alla lettera a) del precedente articolo 2, gli interventi necessari per ripristinare la situazione di normalità;

d) esercita, qualora venga a ciò delegato dal ministro per il coordinamento della protezione civile, i poteri straordinari nei casi d'emergenza;

e) provvede ad organizzare un servizio regionale per lo spegnimento degli incendi boschivi ed a richiedere ai prefetti, nei casi in cui non possa provvedersi con i mezzi a propria disposizione, l'intervento dei competenti organi statali;

f) provvede, per gli interventi di cui alla lettera b) del precedente articolo 2, ad assicurare il concorso delle strutture e dei mezzi della regione nell'attività di soccorso di competenze degli organi statali, in conformità ai piani di cui al comma 2, lettera c) del precedente articolo 14, informando il prefetto, per gli interventi di sua competenza, ed il Ministro per il coordinamento della protezione civile ai fini della direzione e del coordinamento di tutte le attività concernenti l'emergenza;

g) richiede al Ministro per il coordinamento della protezione civile la dichiarazione dello stato di preallarme o di emergenza in vista, o al verificarsi degli eventi di cui alla lettera c) dell'articolo 2.

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE DC n. 341 (On. Zaniboni e altri).

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE DC n. 395 (On. Balestracci).

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE PCI n. 1979 (On. Petrocelli e altri).

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE DC n. 341 (On. Zaniboni e altri).

ORGANIZZAZIONE REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

ART. 16.

(Organizzazione regionale di protezione civile).

1. Le regioni provvedono all'ordinamento degli uffici ed all'approntamento dei mezzi e delle strutture necessarie per l'espletamento dei compiti alle stesse demandate dalla presente legge, nel rispetto dei seguenti principi:

a) assicurare la direzione unitaria delle attività di protezione civile di competenza regionale ed il coordinamento e l'armonizzazione delle stesse con le attività delle amministrazioni dello Stato, delle province, dei comuni e delle altre componenti di protezione civile operanti sul territorio regionale;

b) assicurare la formazione e l'aggiornamento in collaborazione con gli enti locali interessati, di elenchi relativi a servizi e strutture pubbliche, nonché attinenti ai compiti di protezione civile;

c) prevedere organismi di supporto tecnico-scientifico per attività di consulenza in relazione ai compiti di protezione civile;

d) prevedere le forme di concorso degli enti locali nelle attività di protezione civile di competenza regionale;

e) prevedere l'acquisto e la custodia dei mezzi e delle attrezzature indispensabili per fronteggiare ipotesi di rischio localizzate nel proprio territorio, anche al fine della costituzione di una dotazione permanente da utilizzare in vista o in occasione dell'opera di soccorso, e le modalità per la concessione di contributi per tali fini da concedere a comuni singoli ed associati, alle comunità montane, alle provincie;

f) disciplinare, nelle attività di competenza regionale, le procedure per la segnalazione delle emergenze, attraverso una rete di segnalazione e di allarme, per l'attivazione dei primi interventi e per l'esecuzione dei lavori di primo intervento, anche mediante la previsione di strumenti amministrativi diretti a snellire procedure di autorizzazione e di rimborso delle spese sostenute o dei fondi anticipati;

g) curare la formazione degli elenchi del volontariato regionale per categoria e per settori di intervento ed attuare forme di partecipazione dello stesso alla organizzazione ed alla attuazione dei compiti regionali di protezione civile, nel rispetto delle disposizioni al riguardo previste dalla presente legge o dalle direttive impartite dal Servizio nazionale di protezione civile.

ART. 17.

(Centro operativo regionale).

1. Per l'organizzazione in via permanente e per l'attuazione dei servizi di emergenza di competenza regionale, è costituito, presso la regione, un Centro operativo regionale composto dai responsabili, a livello regionale, delle strutture di protezione civile.

2. Per l'espletamento dei suoi compiti il Centro operativo si avvale di strutture e di personale della regione. Le Amministrazioni dello Stato e degli enti locali, su richiesta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con il presidente della giunta regionale, debbono comandare, in armonia con le vigenti disposizioni, proprio personale a prestare servizio presso il Centro operativo.

ART. 16.

(Organizzazione regionale di protezione civile).

1. Le regioni provvedono all'ordinamento degli uffici ed all'approntamento dei mezzi e delle strutture necessarie per l'espletamento dei compiti alle stesse demandate dalla presente legge, nel rispetto dei seguenti principi:

a) assicurare la direzione unitaria delle attività di protezione civile di competenza regionale ed il coordinamento e l'armonizzazione delle stesse con le attività delle amministrazioni dello Stato, delle province, dei comuni e delle altre componenti di protezione civile operanti sul territorio regionale;

b) assicurare la formazione e l'aggiornamento in collaborazione con gli enti locali interessati, di elenchi relativi a servizi e strutture pubbliche, nonché attinenti ai compiti di protezione civile;

c) prevedere organismi di supporto tecnico-scientifico per attività di consulenza in relazione ai compiti di protezione civile;

d) prevedere le forme di concorso degli enti locali nelle attività di protezione civile di competenza regionale;

e) prevedere l'acquisto e la custodia dei mezzi e delle attrezzature indispensabili per fronteggiare ipotesi di rischio localizzate nel proprio territorio, anche al fine della costituzione di una dotazione permanente da utilizzare in vista o in occasione dell'opera di soccorso, e le modalità per la concessione di contributi per tali fini da concedere a comuni singoli ed associati, alle comunità montane, alle provincie;

f) disciplinare, nelle attività di competenza regionale, le procedure per la segnalazione delle emergenze, attraverso una rete di segnalazione e di allarme, per l'attivazione dei primi interventi e per l'esecuzione dei lavori di primo intervento, anche mediante la previsione di strumenti amministrativi diretti a snellire procedure di autorizzazione e di rimborso delle spese sostenute o dei fondi anticipati;

g) curare la formazione degli elenchi del volontariato regionale per categoria e per settori di intervento ed attuare forme di partecipazione dello stesso alla organizzazione ed alla attuazione dei compiti regionali di protezione civile, nel rispetto delle disposizioni al riguardo previste dalla presente legge o dalle direttive impartite dal Servizio nazionale di protezione civile.

ART. 17.

(Centro operativo regionale).

1. Per l'organizzazione in via permanente e per l'attuazione dei servizi di emergenza di competenza regionale, è costituito, presso la regione, un Centro operativo regionale composto dai responsabili, a livello regionale, delle strutture di protezione civile.

2. Per l'espletamento dei suoi compiti il Centro operativo si avvale di strutture e di personale della regione. Le Amministrazioni dello Stato e degli enti locali, su richiesta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con il presidente della giunta regionale, debbono comandare, in armonia con le vigenti disposizioni, proprio personale a prestare servizio presso il Centro operativo.

ART. 15.

1. La direzione e il coordinamento a livello regionale dell'attività di protezione civile delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali sono esercitati, sulla base delle direttive impartite dal ministro per il coordinamento della protezione civile, dal commissario di Governo a mezzo di un apposito ufficio, cui è assegnato personale appartenente alle varie Amministrazioni statali e al quale è preposto il direttore regionale della protezione civile nominato con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del ministro per il coordinamento della protezione civile.

2. L'organizzazione dell'ufficio è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per il coordinamento della protezione civile. Con lo stesso decreto sono altresì fissati i contingenti di personale da assegnare al servizio.

3. Il commissario di Governo cura altresì il coordinamento delle attività statali con quelle delle regioni.

4. Il commissario del Governo:

a) cura il coordinamento dell'attività e degli interventi delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali in materia di protezione civile sulla base dei programmi approvati dal Consiglio dei ministri e in conformità alle direttive del ministro per la protezione civile;

b) tiene i rapporti con i comandi territoriali delle forze armate per le occorrenze di soccorso;

c) dispone l'impiego delle strutture nazionali della protezione civile operanti a livello regionale per le esigenze di soccorso anche a richiesta delle autorità delle regioni;

d) fornisce al ministro per il coordinamento della protezione civile i dati e gli elementi occorrenti per la formazione dei piani di protezione civile di competenza statale;

e) coordina l'attività e gli interventi delle amministrazioni statali con quella delle regioni;

f) predispone il piano regionale di emergenza articolato per province, tenuto conto dei programmi regionali di cui all'articolo 16, numero 2, d'intesa con le regioni per l'utilizzazione delle forze e delle strutture di loro competenza, nonché d'intesa con i prefetti, ciascuno per la propria provincia, e sentite le aziende di trasporto e quelle produttrici di energia e dei servizi;

g) sovrintende all'attività addestrativa delle varie strutture anche volontarie della protezione civile.

h) dispone le esercitazioni di protezione civile nell'ambito regionale;

i) sovrintende alla sala operativa inserita nella rete informativa di segnalazione facente capo alla centrale nazionale di allarme collegata coi centri operativi delle varie componenti della protezione civile operanti sul territorio regionale.

5. Fino a quando con legge non sarà data attuazione all'articolo 124 della Costituzione prevedendo la organizzazione dell'ufficio del commissario di Governo, le attribuzioni di cui al presente articolo sono esercitate dal prefetto del capoluogo di regione.

CENTRO OPERATIVO REGIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE DC n. 395 (On. Balestracci).

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE PCI n. 1979 (On. Petrocelli e altri).

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE DC n. 341 (On. Zaniboni e altri).

COMITATO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

ART. 18.

(Comitato regionale di protezione civile).

1. In ogni capoluogo di regione è istituito, con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile, su proposta del presidente della giunta regionale, il Comitato regionale di protezione civile.

2. Il Comitato dura in carica 5 anni ed ha sede presso la Presidenza della regione che provvede ai mezzi per il suo funzionamento.

ART. 17.

(Comitato regionale di protezione civile).

1. In ogni capoluogo di regione è istituito, con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile, su proposta del presidente della giunta regionale, il Comitato regionale di protezione civile.

2. Il Comitato dura in carica 5 anni ed ha sede presso la Presidenza della regione che provvede ai mezzi per il suo funzionamento.

ART. 17.

(Comitato regionale di protezione civile).

1. In ogni capoluogo di regione è istituito, con decreto del ministro per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con il presidente della giunta regionale, il Comitato regionale per la protezione civile.

2. Il Comitato dura in carica cinque anni ed ha sede presso la Presidenza della regione che provvede ai mezzi per il suo funzionamento.

COMPOSIZIONE

3. Il Comitato è composto: dal presidente della giunta regionale, o da un assessore delegato, che lo presiede; dal responsabile della struttura di protezione civile regionale; dai presidenti delle amministrazioni provinciali o da assessori delegati; dai prefetti delle province o loro delegati; dai sindaci o dagli assessori delegati dei comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore a 50.000 abitanti; dal comandante del territorio militare competente; dal responsabile regionale del Corpo forestale dello Stato; dal responsabile dell'Azienda forestale dello Stato; dall'ispettore regionale dei vigili del fuoco; dal presidente del Comitato regionale della Croce rossa italiana; dal Provveditore regionale alle opere pubbliche; dal competente Magistrato per le acque; da due rappresentanti delle associazioni volontarie operanti nel settore della protezione civile a livello regionale.

4. Il Comitato si riunisce ordinariamente almeno quattro volte all'anno, su convocazione del presidente, con preavviso di almeno cinque giorni, salvo che particolari ed urgenti problemi ne richiedano la immediata convocazione.

3. Il Comitato è composto: dal presidente della giunta regionale, o da un assessore delegato, che lo presiede; dal responsabile della struttura di protezione civile regionale; dai presidenti delle amministrazioni provinciali o da assessori delegati; dai prefetti delle province o loro delegati; dai sindaci o dagli assessori delegati dei comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore a 50.000 abitanti; dal comandante del territorio militare competente; dal responsabile regionale del Corpo forestale dello Stato; dal responsabile dell'Azienda forestale dello Stato; dall'ispettore regionale dei vigili del fuoco; dal presidente del Comitato regionale della Croce rossa italiana; dal Provveditore regionale alle opere pubbliche; dal competente Magistrato per le acque; da due rappresentanti delle associazioni volontarie operanti nel settore della protezione civile a livello regionale.

4. Il Comitato si riunisce ordinariamente almeno quattro volte all'anno, su convocazione del presidente, con preavviso di almeno cinque giorni, salvo che particolari ed urgenti problemi ne richiedano la immediata convocazione.

3. Il Comitato è composto: dal presidente della giunta regionale, o da un assessore delegato, che lo presiede; dal funzionario preposto all'ufficio di cui al comma 1 dell'articolo 15; dai presidenti delle amministrazioni provinciali della regione; da funzionari designati dai prefetti delle province della regione; dal direttore della Ragioneria regionale dello Stato; dai sindaci dei comuni capoluogo di provincia; dal comandante del territorio militare competente; dal responsabile regionale del Corpo forestale dello Stato; dall'ispettore regionale dei vigili del fuoco; da un rappresentante delle associazioni volontarie operanti nel settore della protezione civile a livello regionale.

4. Il Comitato si riunisce ordinariamente almeno 4 volte all'anno, su convocazione del presidente, con preavviso di almeno 5 giorni, salvo che particolari ed urgenti problemi ne richiedano la immediata convocazione.

COMPETENZE

5. Il Comitato regionale di protezione civile:

- esprime parere sui programmi di previsione e di prevenzione interessanti l'ambito regionale;
- esprime parere sui piani di emergenza interessanti l'ambito regionale;
- esprime parere sui programmi di studio o di ricerca interessanti l'ambito regionale;
- esprime parere sui programmi di incentivazione e di promozione professionale del volontariato;
- esprime parere sui piani di esercitazione delle varie componenti di protezione civile aventi rilevanza locale e regionale;
- esprime parere sui programmi regionali di formazione ed istruzione dei tecnici pubblici e dei liberi professionisti, predisposti secondo gli indirizzi del Ministro per il coordinamento della protezione civile e d'intesa con gli ordini e collegi professionali della regione.

6. Ai lavori del Comitato possono essere chiamati a partecipare con funzioni consultive rappresentanti di altri enti o istituti che svolgono attività di protezione civile nonché i rappresentanti degli organi regionali delle organizzazioni sindacali e professionali maggiormente rappresentative a livello regionale.

5. Il Comitato regionale di protezione civile:

- esprime parere sui programmi di previsione e di prevenzione interessanti l'ambito regionale;
- esprime parere sui piani di emergenza interessanti l'ambito regionale;
- esprime parere sui programmi di studio o di ricerca interessanti l'ambito regionale;
- esprime parere sui programmi di incentivazione e di promozione professionale del volontariato;
- esprime parere sui piani di esercitazione delle varie componenti di protezione civile aventi rilevanza locale e regionale;
- esprime parere sui programmi regionali di formazione ed istruzione dei tecnici pubblici e dei liberi professionisti, predisposti secondo gli indirizzi del Ministro per il coordinamento della protezione civile e d'intesa con gli ordini e collegi professionali della regione.

6. Ai lavori del Comitato possono essere chiamati a partecipare con funzioni consultive rappresentanti di altri enti o istituti che svolgono attività di protezione civile nonché i rappresentanti degli organi regionali delle organizzazioni sindacali e professionali maggiormente rappresentative a livello regionale.

5. Il Comitato regionale di protezione civile:

- esprime parere sui programmi regionali di previsione e di prevenzione della regione;
- esprime parere sui piani regionali di emergenza di cui all'art. 15;
- esprime parere sui programmi di studio o di ricerca interessanti l'ambito regionale;
- esprime parere sui programmi di incentivazione e di promozione professionale del volontariato;
- esprime parere sui piani di esercitazione delle varie componenti di protezione civile;
- Ai lavori del Comitato possono essere chiamati a partecipare con voto consultivo rappresentanti di altri enti due istituzioni che svolgono attività di protezione civile nonché i rappresentanti degli organi regionali delle organizzazioni sindacali, imprenditoriali, professionali, dei lavoratori autonomi, maggiormente rappresentative a livello regionale e di volta in volta particolarmente interessate.

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE DC n. 395 (On. Balestracci).

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE PCI n. 1979 (On. Petrocelli e altri).

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE DC n. 341 (On. Zaniboni e altri).

COMPETENZE DELLA PROVINCIA

ART. 20.

(Competenze della provincia).

1. Le province partecipano, nei limiti delle competenze proprie o di quelle delegate, all'organizzazione ed all'attuazione del Servizio nazionale di protezione civile, assicurando lo svolgimento dei seguenti compiti:

- rilevazione, raccolta ed elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, sentito il Comitato di cui all'articolo 21, da trasmettere alla presidenza della giunta regionale e al prefetto in vista della predisposizione e dell'aggiornamento dei programmi regionali di prevenzione e previsione e dei piani di emergenza;
- predisposizione di programmi provinciali di prevenzione e previsione in armonia con gli indirizzi stabiliti dalla regione;
- predisposizione permanente dei propri mezzi e delle strutture operative per interventi di protezione civile, compresi quelli di supporto ai comuni, con particolare riguardo alle misure di emergenza anche in relazione all'attività delle altre componenti operanti sul territorio secondo le linee dei programmi approvati.

2. Le province sono tenute altresì a mettere a disposizione, a richiesta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, a seconda delle eventualità previste alle lettere b) e c) dell'articolo 2, i mezzi e le strutture in loro disponibilità a verificarsi di eventi calamitosi che interessino anche altre province.

ART. 20.

(Competenze della provincia).

1. Le province partecipano, nei limiti delle competenze proprie o di quelle delegate, all'organizzazione ed all'attuazione del Servizio nazionale di protezione civile, assicurando lo svolgimento dei seguenti compiti:

- rilevazione, raccolta ed elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, sentito il Comitato di cui all'articolo 21, da trasmettere alla presidenza della giunta regionale e al prefetto in vista della predisposizione e dell'aggiornamento dei programmi regionali di prevenzione e previsione e dei piani di emergenza;
- predisposizione di programmi provinciali di prevenzione e previsione in armonia con gli indirizzi stabiliti dalla regione;
- predisposizione permanente dei propri mezzi e delle strutture operative per interventi di protezione civile, compresi quelli di supporto ai comuni, con particolare riguardo alle misure di emergenza anche in relazione all'attività delle altre componenti operanti sul territorio secondo le linee dei programmi approvati.

2. Le province sono tenute altresì a mettere a disposizione, a richiesta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, a seconda delle eventualità previste alle lettere b) e c) dell'articolo 2, i mezzi e le strutture in loro disponibilità a verificarsi di eventi calamitosi che interessino anche altre province.

ART. 18.

1. Le province partecipano, nei limiti delle competenze proprie o di quelle delegate, all'organizzazione ed all'attuazione del Servizio nazionale di protezione civile, assicurando lo svolgimento dei seguenti compiti:

- rilevazione, raccolta ed elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, sentito il Comitato di cui all'articolo 19, da trasmettere alla presidenza della giunta regionale, al commissario di Governo e al prefetto in vista della predisposizione e dell'aggiornamento dei programmi regionali di prevenzione e previsione e dei piani di emergenza;
- predisposizione permanente dei propri mezzi e delle strutture operative per interventi di protezione civile compresi quelli di supporto ai comuni, con particolare riguardo alle misure di prima emergenza e al loro coordinamento a livello regionale anche in relazione all'attività delle altre componenti operanti sul territorio secondo le linee dei programmi approvati.

2. Le province sono altresì tenute a mettere a disposizione, a richiesta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, i mezzi e le strutture in loro disponibilità, per gli interventi di primo soccorso al verificarsi di eventi calamitosi anche in altre province.

COMITATO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE

ART. 21.

(Comitato provinciale).

1. In ogni capoluogo di provincia è istituito con decreto del presidente della giunta regionale, di intesa con il presidente dell'amministrazione provinciale, il Comitato provinciale di protezione civile. Qualora il presidente della giunta regionale non vi abbia provveduto entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vi provvede con proprio decreto il Ministro per il coordinamento della protezione civile.

2. Il Comitato dura in carica cinque anni ed ha sede, di regola, presso la Presidenza della amministrazione provinciale, che provvede ai mezzi per il suo funzionamento.

ART. 21.

(Comitato provinciale).

1. In ogni capoluogo di provincia è istituito con decreto del presidente della giunta regionale, di intesa con il presidente dell'amministrazione provinciale, il Comitato provinciale di protezione civile. Qualora il presidente della giunta regionale non vi abbia provveduto entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vi provvede con proprio decreto il Ministro per il coordinamento della protezione civile.

2. Il Comitato dura in carica cinque anni ed ha sede, di regola, presso la Presidenza della amministrazione provinciale, che provvede ai mezzi per il suo funzionamento.

ART. 19.

(Comitato provinciale).

1. In ogni capoluogo di provincia è istituito, con decreto del ministro della protezione civile, d'intesa con il presidente dell'amministrazione provinciale, il comitato provinciale per la protezione civile.

2. Il Comitato dura in carica cinque anni ed ha sede, di regola, presso la Presidenza della amministrazione provinciale, che provvede ai mezzi per il suo funzionamento.

COMPOSIZIONE

3. Il Comitato è composto: dal presidente dell'amministrazione provinciale, o assessore delegato, che lo presiede; dal responsabile della struttura di protezione civile della provincia; da rappresentanti del prefetto e del questore; dal sindaco del comune capoluogo e dei comuni maggiormente esposti a rischio di calamità o da assessori delegati; dai presidenti delle comunità montane ed associazioni dei comuni; dal comandante provinciale dei vigili del fuoco; dal rappresentante del corpo forestale dello Stato; da rappresentanti delle associazioni del volontariato.

4. Ai lavori del Comitato possono essere invitati a titolo consultivo rappresentanti di altri enti ed istituzioni che svolgono attività di protezione civile, nonché i rappresentanti degli organi provinciali delle organizzazioni sindacali e professionali maggiormente rappresentative a livello regionale.

5. Il Comitato si riunisce ordinariamente almeno quattro volte all'anno su convocazione del presidente con preavviso di almeno 5 giorni, salvo che particolari ed urgenti problemi ne richiedano l'immediata convocazione.

3. Il Comitato è composto: dal presidente dell'amministrazione provinciale, o assessore delegato, che lo presiede; dal responsabile della struttura di protezione civile della provincia; da rappresentanti del prefetto e del questore; dal sindaco del comune capoluogo e dei comuni maggiormente esposti a rischio di calamità o da assessori delegati; dai presidenti delle comunità montane ed associazioni dei comuni; dal comandante provinciale dei vigili del fuoco; dal rappresentante del corpo forestale dello Stato; da rappresentanti delle associazioni del volontariato.

4. Ai lavori del Comitato possono essere invitati a titolo consultivo rappresentanti di altri enti ed istituzioni che svolgono attività di protezione civile, nonché i rappresentanti degli organi provinciali delle organizzazioni sindacali e professionali maggiormente rappresentative a livello regionale.

5. Il Comitato si riunisce ordinariamente almeno quattro volte all'anno su convocazione del presidente con preavviso di almeno 5 giorni, salvo che particolari ed urgenti problemi ne richiedano l'immediata convocazione.

3. Il Comitato è composto: dal presidente dell'amministrazione provinciale che lo presiede; dal direttore regionale della protezione civile; dal sindaco del comune capoluogo e dei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti; dai presidenti delle comunità montane ed associazioni intercomunali della provincia; dal direttore della ragioneria provinciale dello Stato, dal Comandante provinciale dei vigili del fuoco; dal responsabile provinciale del Corpo forestale dello Stato; dai rappresentanti delle associazioni del volontariato.

4. Ai lavori del Comitato possono essere chiamati a partecipare con voto consultivo, rappresentanti di altri enti ed istituzioni che svolgono attività di protezione civile, nonché i rappresentanti degli organi provinciali delle organizzazioni sindacali, imprenditoriali, professionali, dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative a livello regionale.

5. Il Comitato si riunisce ordinariamente almeno quattro volte all'anno su convocazione del presidente con preavviso di almeno 5 giorni, salvo che particolari ed urgenti problemi ne richiedano l'immediata convocazione.

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE DC n. 395 (On. Balestracci).

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE PCI n. 1979 (On. Petrocelli e altri).

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE DC n. 341 (On. Zaniboni e altri).

COMPETENZE

6. Il Comitato provinciale formula proposte ed esprime parere all'amministrazione provinciale ai fini dell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 20, ed esprime parere sui programmi e piani di protezione civile interessanti l'ambito provinciale.

6. Il Comitato provinciale formula proposte ed esprime parere all'amministrazione provinciale ai fini dell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 20, ed esprime parere sui programmi e piani di protezione civile interessanti l'ambito provinciale.

6. Il Comitato provinciale formula proposte ed esprime parere all'amministrazione provinciale ai fini dell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 18.

COMPETENZE DEL PREFETTO

ART. 22.
(Il prefetto).

1. Il prefetto predisporre il piano provinciale per fronteggiare l'emergenza nell'ambito della provincia, e ne cura l'attuazione. Copia del piano viene comunicata ai Comitati regionali e provinciali di cui ai precedenti articoli 18 e 21.

2. Al verificarsi di un evento calamitoso di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 2, il prefetto:

a) informa il Ministro per il coordinamento della protezione civile e il presidente della giunta regionale;

b) assume la direzione unitaria ed il coordinamento dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale;

c) adotta avvalendosi del Centro operativo provinciale, tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi;

d) vigila sull'attuazione, da parte degli organi provinciali delle varie strutture di protezione civile, dei servizi urgenti anche di natura tecnica.

3. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza o di preallarme di cui al comma 6 del precedente articolo 7 opera, ove delegato dal Ministro, con i poteri di cui alla norma stessa.

ART. 22.
(Il prefetto).

1. Il prefetto predisporre il piano provinciale per fronteggiare l'emergenza nell'ambito della provincia, e ne cura l'attuazione. Copia del piano viene comunicata ai Comitati regionali e provinciali di cui ai precedenti articoli 18 e 21.

2. Al verificarsi di un evento calamitoso di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 2, il prefetto:

a) informa il Ministro per il coordinamento della protezione civile e il presidente della giunta regionale;

b) assume la direzione unitaria ed il coordinamento dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale;

c) adotta avvalendosi del Centro operativo provinciale, tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi;

d) vigila sull'attuazione, da parte degli organi provinciali delle varie strutture di protezione civile, dei servizi urgenti anche di natura tecnica.

3. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza o di preallarme di cui al comma 6 del precedente articolo 7 opera, ove delegato dal Ministro, con i poteri di cui alla norma stessa.

ART. 20.

1. Fino all'eventuale dichiarazione di catastrofe e di calamità pubblica, previste dal successivo articolo 24, il prefetto dirige e coordina i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale e vigila sull'attuazione, da parte degli organi provinciali delle varie strutture di protezione civile, dei servizi tecnici urgenti previsti nel piano regionale di emergenza.

2. Il prefetto, al verificarsi, dell'evento calamitoso, adotta, avvalendosi del centro operativo provinciale, tutti i provvedimenti necessari per assicurare i primi soccorsi, anche in attuazione del piano regionale di emergenza, dandone immediata comunicazione al commissario del Governo e al ministro.

3. Il ministro per il coordinamento della protezione civile, valutata la natura e l'estensione dell'evento calamitoso, assume, personalmente o per mezzo di un proprio delegato, la direzione e il coordinamento degli interventi.

CENTRO OPERATIVO PROVINCIALE

ART. 23.
(Centro operativo provinciale).

1. Per l'organizzazione in via permanente e l'attuazione dei servizi di emergenza è costituito, presso la prefettura, un Centro operativo provinciale composto dai responsabili provinciali delle esistenti strutture di protezione civile.

2. Per l'espletamento dei suoi compiti il Centro operativo si avvale degli uffici e del personale della prefettura. Le amministrazioni dello Stato e degli enti locali, su richiesta del Ministro per il coordinamento della protezione civile o del prefetto, comandano proprio personale a prestare servizio presso il Centro operativo.

ART. 23.
(Centro operativo provinciale).

1. Per l'organizzazione in via permanente e l'attuazione dei servizi di emergenza è costituito, presso la prefettura, un Centro operativo provinciale composto dai responsabili provinciali delle esistenti strutture di protezione civile.

2. Per l'espletamento dei suoi compiti il Centro operativo si avvale degli uffici e del personale della prefettura. Le amministrazioni dello Stato e degli enti locali, su richiesta del Ministro per il coordinamento della protezione civile o del prefetto, comandano proprio personale a prestare servizio presso il Centro operativo.

ART. 21.

1. Per l'organizzazione in via permanente e l'attuazione dei servizi di emergenza è costituito, presso la prefettura, un Centro operativo provinciale composto dai responsabili provinciali delle esistenti strutture di protezione civile.

2. Per l'espletamento dei suoi compiti il Centro operativo si avvale degli uffici e del personale della prefettura. Le amministrazioni dello Stato e degli enti locali possono, su richiesta del Ministro per il coordinamento della protezione civile o del prefetto, comandare proprio personale a prestare servizio presso il Centro operativo.

COMPETENZE DEL COMUNE

ART. 24.
(Competenze del comune).

1. Il comune partecipa all'organizzazione e all'attuazione del Servizio nazionale di protezione civile.

2. Nell'ambito delle competenze proprie o delegate adegua le sue scelte programmatiche e settoriali alle finalità e alle esigenze del servizio.

3. A tal fine il comune, in forma singola o associata:

a) raccoglie, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ogni dato utile per la predisposizione e l'aggiornamento dei programmi e dei piani di protezione civile, che trasmette al presidente dell'amministrazione provinciale, al presidente della giunta regionale ed al prefetto;

ART. 24.
(Competenze del comune).

1. Il comune partecipa all'organizzazione e all'attuazione del Servizio nazionale di protezione civile.

2. Nell'ambito delle competenze proprie o delegate adegua le sue scelte programmatiche e settoriali alle finalità e alle esigenze del servizio.

3. A tal fine il comune, in forma singola o associata:

a) raccoglie, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni dato utile per la predisposizione e l'aggiornamento dei programmi e dei piani di protezione civile, che trasmette al presidente dell'amministrazione provinciale, al presidente della giunta regionale ed al prefetto;

ART. 22.

1. Il comune partecipa all'organizzazione e all'attuazione del Servizio nazionale di protezione civile. Nell'ambito delle competenze proprie o delegate adegua le sue scelte programmatiche e settoriali alle finalità e alle esigenze del servizio.

2. A tal fine il comune, in forma singola o associata:

a) raccoglie i dati di cui alla lettera a) dell'articolo 16 e li trasmette al presidente dell'amministrazione provinciale, al presidente della giunta regionale e al commissario di Governo o al prefetto del capoluogo di regione;

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE DC n. 395 (On. Balestracci).

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE PCI n. 1979 (On. Petrocelli e altri).

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE DC n. 341 (On. Zaniboni e altri).

b) esplica l'attività di previsione e prevenzione per quanto di competenza, anche sulla base di appositi programmi comunali o intercomunali, secondo le direttive e gli indirizzi regionali e del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

c) assicura, nell'ambito delle proprie competenze o di quelle delegate, la predisposizione di piani comunali di emergenza, sulla base del piano provinciale;

d) provvede all'organizzazione permanente dei servizi e delle strutture necessarie agli interventi di soccorso e di assistenza e all'adozione di misure per il loro coordinamento a livello locale;

e) promuove e collabora ad iniziative atte a stimolare la formazione nei cittadini, sin dall'età scolare, d'intesa soprattutto con le autorità e gli organismi scolastici, di una moderna coscienza di protezione civile, anche incoraggiando e promuovendo le attività di volontariato.

4. Il piano di emergenza per le diverse ipotesi di rischio va armonizzato con il piano provinciale di cui al precedente articolo 22, del quale fa parte integrante, ed è redatto entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Il piano di cui al precedente comma:

a) individua le disponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature e di infrastrutture nell'ambito comunale e intercomunale, anche attraverso accordi con le associazioni del volontariato e convenzioni con enti pubblici e privati;

b) individua gli organi delle amministrazioni degli enti chiamati ad intervenire in relazione alle varie ipotesi di calamità cui è esposto il territorio comunale o intercomunale;

c) stabilisce le procedure di allertamento dei predetti organi ed enti;

d) prevede i rapporti con le associazioni del volontariato;

e) individua i compiti che devono essere assolti dagli organi di ciascuna amministrazione e di ciascun ente, e ne preordina gli interventi di rispettiva competenza.

6. Copia del piano è trasmessa al presidente della regione, al prefetto ed al Ministro per il coordinamento della protezione civile.

7. Il consiglio comunale discute annualmente la relazione del sindaco sull'attività comunale in materia di protezione civile.

8. Le attività e le iniziative previste nel presente articolo sono espletate dal comune in forma singola o associata.

b) esplica l'attività di previsione e prevenzione per quanto di competenza, anche sulla base di appositi programmi comunali o intercomunali, secondo le direttive e gli indirizzi regionali e del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

c) assicura, nell'ambito delle proprie competenze o di quelle delegate, la predisposizione di piani comunali di emergenza, sulla base del piano provinciale;

d) provvede all'organizzazione permanente dei servizi e delle strutture necessarie agli interventi di soccorso e di assistenza e all'adozione di misure per il loro coordinamento a livello locale;

e) promuove e collabora ad iniziative atte a stimolare la formazione nei cittadini, sin dall'età scolare, d'intesa soprattutto con le autorità e gli organismi scolastici, di una moderna coscienza di protezione civile, anche incoraggiando e promuovendo le attività di volontariato.

4. Il piano di emergenza per le diverse ipotesi di rischio va armonizzato con il piano provinciale di cui al precedente articolo 22, del quale fa parte integrante, ed è redatto entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Il piano di cui al comma 4:

a) individua le disponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature e di infrastrutture nell'ambito comunale e intercomunale, anche attraverso accordi con le associazioni del volontariato e convenzioni con enti pubblici e privati;

b) individua gli organi delle amministrazioni degli enti chiamati ad intervenire in relazione alle varie ipotesi di calamità cui è esposto il territorio comunale o intercomunale;

c) stabilisce le procedure di allertamento dei predetti organi ed enti;

d) prevede i rapporti con le associazioni del volontariato;

e) individua i compiti che devono essere assolti dagli organi di ciascuna amministrazione e di ciascun ente, e ne preordina gli interventi di rispettiva competenza.

6. Copia del piano è trasmessa al presidente della regione, al prefetto ed al Ministro per il coordinamento della protezione civile.

7. Il consiglio comunale discute annualmente la relazione del sindaco sull'attività comunale in materia di protezione civile.

8. Le attività e le iniziative previste nel presente articolo sono espletate dal comune in forma singola o associata.

b) esplica l'attività di previsione e prevenzione per quanto di competenza, anche sulla base di appositi programmi comunali o intercomunali, secondo le direttive e gli indirizzi regionali e del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

c) assicura, nell'ambito delle proprie competenze o di quelle delegate, la predisposizione di piani comunali di emergenza, sulla base delle direttive ed indirizzi del commissario di Governo e del ministro per il coordinamento della protezione civile;

d) provvede all'organizzazione permanente dei servizi e delle strutture necessarie agli interventi di soccorso e di assistenza e all'adozione di misure per il loro coordinamento a livello locale;

e) promuove e collabora ad iniziative atte a stimolare la formazione nei cittadini, sin dall'età scolare, soprattutto con le autorità e gli organismi scolastici, di una moderna coscienza di protezione civile, anche incoraggiando e promuovendo le attività di volontariato.

3. Il piano di emergenza per le diverse ipotesi di rischio è redatto entro sei mesi dalla approvazione della presente legge.

4. Il piano di cui al comma 3:

a) individua le disponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature e di infrastrutture nell'ambito comunale e intercomunale, anche attraverso accordi con le associazioni del volontariato e convenzioni con enti pubblici e privati;

b) individua gli organi delle amministrazioni e degli enti chiamati ad intervenire in relazione alle varie ipotesi di calamità cui è esposto il territorio comunale o intercomunale;

c) stabilisce le procedure di allertamento dei predetti organi ed enti;

d) prevede i rapporti con le associazioni del volontariato;

e) individua i compiti che devono essere assolti dagli organi di ciascuna amministrazione e di ciascun ente e ne preordina gli interventi di rispettiva competenza.

5. Copia del piano è trasmessa al prefetto e al commissario di Governo o al prefetto del capoluogo di regione;

6. Il consiglio comunale annualmente discute la relazione del sindaco sull'attività comunale in materia di protezione civile.

7. Le attività e le iniziative previste nel presente articolo sono espletate dal comune in forma singola o associata.

COMPETENZE DEL SINDACO

ART. 25.
(Attribuzioni del sindaco).

1. Il sindaco è autorità comunale di protezione civile.

2. Al verificarsi dell'emergenza, nell'ambito del territorio comunale, assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e, avvalendosi della struttura comunale di protezione civile, provvede, con i mezzi a sua disposizione, agli interventi necessari dandone comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale.

3. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza.

ART. 25.
(Attribuzioni del sindaco).

1. Il sindaco è autorità comunale di protezione civile.

2. Al verificarsi dell'emergenza, nell'ambito del territorio comunale, assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e, avvalendosi della struttura comunale di protezione civile, provvede, con i mezzi a sua disposizione, agli interventi necessari dandone comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale.

3. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza.

ART. 23.

1. Il sindaco è autorità comunale di protezione civile.

2. Al verificarsi dell'emergenza, nell'ambito del territorio comunale, assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e, avvalendosi dell'ufficio comunale di protezione civile, provvede, con i mezzi a sua disposizione, agli interventi necessari dandone comunicazione al prefetto.

3. Quando ne valuta la necessità richiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che provvede all'adozione di provvedimenti di competenza.

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE DC n. 395 (On. Balestracci).

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE PCI n. 1979 (On. Petrocelli e altri).

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE DC n. 341 (On. Zaniboni e altri).

STRUTTURA REGIONALE PROVINCIALE E COMUNALE DEL SERVIZIO

ART. 26.

(Struttura regionale, provinciale e comunale del servizio).

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la regione, la provincia e i comuni, in forma singola o associata, costituiscono, con deliberazione del consiglio, apposita struttura di protezione civile.

2. Per i comuni, in forma singola o associata, con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti, la costituzione della struttura di protezione civile è facoltativa e può prevedere una dotazione di personale non superiore ad una unità per ognuno dei livelli sesto e quarto.

3. Per i comuni, in forma singola o associata con popolazione da 5.000 a 30.000 abitanti, è obbligatoria la costituzione della struttura comunale o intercomunale di protezione civile, la quale deve avere una dotazione di personale pari ad una unità per ognuno dei seguenti livelli: settimo, sesto e quarto.

4. Per i comuni, in forma singola o associata, con popolazione superiore a 30.000 abitanti, oltre alle tre unità sopraindicate, è consentita l'assunzione di altro personale in ragione di una unità per ogni 30.000 abitanti, o frazione, con un massimo, nel complesso, di 50 unità.

5. Per la costituzione delle strutture provinciali di protezione civile, fermo restando il numero minimo di tre unità di cui al precedente comma, le Amministrazioni provinciali potranno assumere altro personale in ragione di una unità per ogni 50.000 abitanti, o frazione, della provincia, con un massimo di 50 unità.

ART. 26.

(Struttura regionale, provinciale e comunale del servizio).

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la regione, la provincia e i comuni, in forma singola o associata, costituiscono, con deliberazione del consiglio, apposita struttura di protezione civile.

2. Per i comuni, in forma singola o associata, con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti, la costituzione della struttura di protezione civile è facoltativa e può prevedere una dotazione di personale non superiore ad una unità per ognuno dei livelli sesto e quarto.

3. Per i comuni, in forma singola o associata con popolazione da 5.000 a 30.000 abitanti, è obbligatoria la costituzione della struttura comunale o intercomunale di protezione civile, la quale deve avere una dotazione di personale pari ad una unità per ognuno dei seguenti livelli: settimo, sesto e quarto.

4. Per i comuni, in forma singola o associata, con popolazione superiore a 30.000 abitanti, oltre alle tre unità sopraindicate, è consentita l'assunzione di altro personale in ragione di una unità per ogni 30.000 abitanti, o frazione, con un massimo, nel complesso, di 50 unità.

5. Per la costituzione delle strutture provinciali di protezione civile, fermo restando il numero minimo di tre unità di cui al precedente comma, le Amministrazioni provinciali potranno assumere altro personale in ragione di una unità per ogni 50.000 abitanti, o frazione, della provincia, con un massimo di 50 unità.

STRUTTURE OPERATIVE NAZIONALI DEL SERVIZIO

ART. 27.

(Strutture operative nazionali del servizio).

1. Costituiscono strutture nazionali di protezione civile:

- il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- le forze armate;
- le forze di polizia;
- il Corpo forestale dello Stato;
- gruppi nazionali di studio ed altre istituzioni di ricerca;
- la Croce rossa italiana;
- le strutture del Servizio sanitario nazionale;
- il volontariato;
- il Corpo nazionale soccorso alpino — CNSA (CAI);

l) il servizio idrografico, il servizio mareografico, il servizio meteorologico dell'aeronautica, il servizio sismico e il servizio geologico.

2. In base agli indirizzi fissati dal Consiglio nazionale della protezione civile, le strutture nazionali svolgono le attività previste dalla legge a richiesta del Ministro per il coordinamento della protezione civile e, sulla base dei medesimi indirizzi, svolgono altresì compiti di supporto e consulenza per tutte le amministrazioni componenti il servizio nazionale della protezione civile.

ART. 27.

(Strutture operative nazionali del servizio).

1. Costituiscono strutture nazionali di protezione civile:

- il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- le Forze armate;
- le Forze di polizia;
- il Corpo forestale dello Stato;
- gruppi nazionali di studio ed altre istituzioni di ricerca;
- la Croce rossa italiana;
- le strutture del Servizio sanitario nazionale;
- il volontariato;
- il Corpo nazionale soccorso alpino — CNSA (CAI);

l) il servizio idrografico, il servizio mareografico, il servizio meteorologico dell'aeronautica, il servizio sismico e il servizio geologico.

2. In base agli indirizzi fissati dal Consiglio nazionale della protezione civile, le strutture nazionali svolgono le attività previste dalla legge a richiesta del Ministro per il coordinamento della protezione civile e, sulla base dei medesimi indirizzi, svolgono altresì compiti di supporto e consulenza per tutte le amministrazioni componenti il servizio nazionale della protezione civile.

ART. 10.

1. Costituiscono strutture nazionali di protezione civile:

- il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- le forze armate nei termini e nei modi indicati dalla presente legge;
- le forze di polizia nei termini e nei modi indicati dalla presente legge;
- le strutture del Servizio sanitario nazionale;
- il Corpo forestale dello Stato;
- il volontariato della protezione civile;
- la Associazione nazionale della Croce rossa;
- il Servizio idrografico, il Servizio mareografico, il Servizio meteorologico, il Servizio sismico, il Servizio geologico.

2. In base agli indirizzi fissati dal Consiglio dei ministri le strutture nazionali svolgono le attività previste dalla legge, a richiesta del ministro per la protezione civile e, sulla base dei medesimi indirizzi, svolgono altresì compiti di supporto e consulenza per tutte le amministrazioni componenti il Servizio nazionale della protezione civile.

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE DC n. 395 (On. Balestracci).

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE PCI n. 1979 (On. Petrocelli e altri).

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE DC n. 341 (On. Zaniboni e altri).

LE SINGOLE STRUTTURE CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

ART. 28.

(Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quale componente fondamentale della protezione civile, partecipa al Servizio secondo il proprio ordinamento.

2. In particolare, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco:

- collabora alla formazione dei programmi e piani di protezione civile;
- concorre al soccorso tecnico urgente e al pronto intervento di prima assistenza, mediante l'impiego di unità operative specialistiche dotate di adeguato supporto tecnologico.

3. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco promuove ed attua un organico collegamento tecnico con le altre componenti del Servizio nazionale della protezione civile che concorrono alla fase operativa degli interventi di soccorso e di prima assistenza, e collabora alla diffusione delle informazioni tecniche utili per fronteggiare le situazioni di emergenza.

4. Sino all'approvazione della riforma del Corpo nazionale dei vigili del fuoco il collegamento con lo stesso ed il Servizio nazionale della protezione civile è assicurato dal Ministero dell'interno.

ART. 28.

(Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quale componente fondamentale della protezione civile, partecipa al Servizio secondo il proprio ordinamento.

2. In particolare, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco:

- collabora alla formazione dei programmi e piani di protezione civile;
- concorre al soccorso tecnico urgente e al pronto intervento di prima assistenza, mediante l'impiego di unità operative specialistiche dotate di adeguato supporto tecnologico.

3. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco promuove ed attua un organico collegamento tecnico con le altre componenti del Servizio nazionale della protezione civile che concorrono alla fase operativa degli interventi di soccorso e di prima assistenza, e collabora alla diffusione delle informazioni tecniche utili per fronteggiare le situazioni di emergenza.

4. Sino all'approvazione della riforma del Corpo nazionale dei vigili del fuoco il collegamento con lo stesso ed il Servizio nazionale della protezione civile è assicurato dal Ministero dell'interno.

ART. 12.

1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco partecipa all'organizzazione e all'attuazione del Servizio nazionale della protezione civile e ne costituisce una struttura fondamentale.

2. A tali fini, fermi restando tutti gli altri compiti istituzionali e il principio della direzione unitaria e del coordinamento, di cui all'articolo 1 della presente legge, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco:

- fornisce le prestazioni della propria specifica preparazione professionale;
- partecipa alla predisposizione dei programmi di previsione e di prevenzione ai diversi livelli territoriali;
- partecipa alla predisposizione dei piani operativi e di emergenza, ai diversi livelli territoriali, in modo che sia garantito il coordinamento degli interventi di soccorso di propria competenza con quelli affidati ad altre strutture di protezione civile;
- provvede, sotto la direzione operativa dei responsabili del Corpo stesso, al soccorso tecnico urgente e al pronto intervento di prima assistenza alle persone colpite dalle emergenze previste dalla legge;

e) concorre alla diffusione, tra la popolazione, di un'adeguata conoscenza dei principi e dei metodi di autoprotezione dai pericoli anche al fine di favorire la partecipazione dei cittadini agli interventi di protezione civile.

3. All'attuazione dei compiti di protezione civile di cui al comma 2, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede:

- nella fase programmatica, attraverso la partecipazione agli organi collegiali nei casi previsti dalla legge, nonché a gruppi di lavoro interdisciplinari, a tali fini previsti dalla legge;
- nella fase della emergenza, mediante l'impiego, sotto la direzione dei responsabili del Corpo stesso, di unità operative, logistiche, specialistiche, dotate di adeguato supporto tecnologico, costituite nell'ambito del normale organico e delle dotazioni del Corpo medesimo.

LE FORZE ARMATE

ART. 29.

(Le Forze armate).

1. Le Forze armate concorrono al Servizio nazionale della protezione civile in adempimento a quanto previsto dalla legge 11 luglio 1978, n. 382.

2. Le Forze armate mettono a disposizione, su richiesta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, unità operative idonee anche al concorso specializzato per interventi di protezione civile, la cui disponibilità è assicurata dallo stato maggiore della difesa.

3. L'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza concorrono al Servizio nazionale della protezione civile secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, nonché dalle pianificazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza di cui alle lettere «C», «D» ed «E» dell'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, numero 121, che verranno riferite, nell'ambito del Comitato operativo della protezione civile di cui al precedente articolo 10, dal rappresentante del Ministero dell'interno.

4. Il collegamento tra le Forze armate ed il Servizio nazionale della protezione civile è assicurato dallo stato maggiore della difesa.

ART. 29.

(Le Forze armate).

1. Le Forze armate concorrono al Servizio nazionale della protezione civile in adempimento a quanto previsto dalla legge 11 luglio 1978, n. 382.

2. Le Forze armate mettono a disposizione, su richiesta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, unità operative idonee anche al concorso specializzato per interventi di protezione civile, la cui disponibilità è assicurata dallo stato maggiore della difesa.

3. L'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza concorrono al Servizio nazionale della protezione civile secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, nonché dalle pianificazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza di cui alle lettere «C», «D» ed «E» dell'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, numero 121, che verranno riferite, nell'ambito del Comitato operativo della protezione civile di cui al precedente articolo 10, dal rappresentante del Ministero dell'interno.

4. Il collegamento tra le Forze armate ed il Servizio nazionale della protezione civile è assicurato dallo stato maggiore della difesa.

ART. 11.

1. Le Forze armate concorrono alla organizzazione e alla attuazione del Servizio nazionale della protezione civile in adempimento a quanto previsto dalla legge 11 luglio 1978, n. 382.

2. Per la determinazione del numero della composizione e dell'articolazione delle forze da destinare all'attuazione del Servizio nazionale della protezione civile in caso di catastrofe o calamità naturale, si provvederà d'intesa tra il ministro della difesa e il ministro per il coordinamento della protezione civile.

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE DC n. 395 (On. Balestracci).

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE PCI n. 1979 (On. Petrocelli e altri).

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE DC n. 341 (On. Zaniboni e altri).

LA POLIZIA DI STATO

ART. 30.
(La Polizia di Stato).

1. La Polizia di Stato concorre secondo quanto previsto dal proprio ordinamento all'attuazione del Servizio.

2. Nell'ambito della Polizia di Stato sono costituite unità operative specializzate per l'intervento di protezione civile, di cui all'ultimo comma dell'articolo 33 della legge 1° aprile 1981, n.121.

3. Per la determinazione della composizione e dell'articolazione funzionale e territoriale delle unità operative di cui al precedente comma si provvede d'intesa tra il Ministro dell'interno e il Ministro per il coordinamento della protezione civile.

ART. 30.
(La Polizia di Stato).

1. La Polizia di Stato concorre secondo quanto previsto dal proprio ordinamento all'attuazione del Servizio.

2. Nell'ambito della Polizia di Stato sono costituite unità operative specializzate per l'intervento di protezione civile, di cui all'ultimo comma dell'articolo 33 della legge 1° aprile 1981, n.121.

3. Per la determinazione della composizione e dell'articolazione funzionale e territoriale delle unità operative di cui al precedente comma si provvede d'intesa tra il Ministro dell'interno e il Ministro per il coordinamento della protezione civile.

IL CORPO FORESTALE DELLO STATO

ART. 31.
(Corpo forestale dello Stato)

1. Il Corpo forestale dello Stato concorre al Servizio secondo il proprio ordinamento.

2. In particolare il Corpo forestale, in organico collegamento con le altre componenti del Servizio di protezione civile, collabora alla formazione e concorre, con le proprie strutture, alla attuazione dei piani di protezione civile.

ART. 31.
(Corpo forestale dello Stato)

1. Il Corpo forestale dello Stato concorre al Servizio secondo il proprio ordinamento.

2. In particolare il Corpo forestale, in organico collegamento con le altre componenti del Servizio di protezione civile, collabora alla formazione e concorre, con le proprie strutture, alla attuazione dei piani di protezione civile.

GRUPPI NAZIONALI DI RICERCA

ART. 32.

(Gruppi nazionali di studio ed altre istituzioni di ricerca).

1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio Nazionale delle Ricerche presenta al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e a quello per il coordinamento della protezione civile proposte per la emanazione di norme generali e specifiche per disciplinare l'attività del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti, del Gruppo nazionale per la vulcanologia, del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche e del Gruppo nazionale per la difesa dai rischi di inquinamento ambientale di carattere accidentale.

2. Con successivo provvedimento del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, saranno stabilite le modalità di funzionamento dei Gruppi di cui al precedente comma, ai quali è affidato il compito di promuovere e sviluppare studi finalizzati alla protezione civile.

3. I Gruppi operano in modo da assicurare un permanente apporto di collaborazione, anche attraverso lo scambio di risultati delle proprie attività. I Gruppi devono fornire consulenza scientifica e tecnica ai Ministeri, alle regioni, alle province, ai comuni e ad altri enti pubblici.

4. I Gruppi di cui al comma 1 dovranno essere collocati all'interno di programmi nazionali di ricerca di durata decennale, i quali dovranno anche indicare il fabbisogno finanziario e di personale.

5. Entro lo stesso termine di 60 giorni il Consiglio Nazionale delle Ricerche dovrà formulare proposte per il riordinamento delle attività di ricerca nel campo della protezione civile, anche mediante la ristrutturazione degli enti e servizi nazionali di ricerca interessati ai settori individuati nel comma 1 del presente articolo.

6. Il Comitato Nazionale per la ricerca e lo sviluppo della energia nucleare e delle energie alternative (ENEA), tramite la competente Direzione di sicurezza nucleare e di protezione sanitaria, concorre al Servizio nazionale della protezione civile per la prevenzione e la protezione nei confronti dei rischi nucleari e dei rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, di cui alla direttiva CEE n. 82/501 del 24 giugno 1982, salve le competenze in materia del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

ART. 32.

(Gruppi nazionali di studio ed altre istituzioni di ricerca).

1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio Nazionale delle Ricerche presenta al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e a quello per il coordinamento della protezione civile proposte per la emanazione di norme generali e specifiche per disciplinare l'attività del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti, del Gruppo nazionale per la vulcanologia, del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche e del Gruppo nazionale per la difesa dai rischi di inquinamento ambientale di carattere accidentale.

2. Con successivo provvedimento del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, saranno stabilite le modalità di funzionamento dei Gruppi di cui al precedente comma 1, ai quali è affidato il compito di promuovere e sviluppare studi finalizzati alla protezione civile.

3. I Gruppi operano in modo da assicurare un permanente apporto di collaborazione, anche attraverso lo scambio di risultati delle proprie attività. I Gruppi devono fornire consulenza scientifica e tecnica ai Ministeri, alle regioni, alle province, ai comuni e ad altri enti pubblici.

4. I Gruppi di cui al comma 1 sono collocati all'interno di programmi nazionali di ricerca di durata decennale, i quali devono anche indicare il fabbisogno finanziario e di personale.

5. Entro lo stesso termine di 60 giorni il Consiglio Nazionale delle Ricerche formula proposte per il riordinamento delle attività di ricerca nel campo della protezione civile, anche mediante la ristrutturazione degli enti e servizi nazionali di ricerca interessati ai settori individuati nel comma 1.

6. Il Comitato Nazionale per la ricerca e lo sviluppo della energia nucleare e delle energie alternative (ENEA), tramite la competente Direzione di sicurezza nucleare e di protezione sanitaria, concorre al Servizio nazionale della protezione civile per la prevenzione e la protezione nei confronti dei rischi nucleari e dei rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, di cui alla direttiva CEE n. 82/501 del 24 giugno 1982, salve le competenze in materia del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

ART. 14.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio Nazionale delle Ricerche presenta al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica proposte di modifica del proprio regolamento in modo da consentire la costituzione di gruppi nazionali di ricerca per la difesa dai terremoti, dalle eruzioni vulcaniche, dalle catastrofi idrogeologiche e dai rischi di inquinamento ambientale di carattere accidentale. Tali gruppi hanno il compito di promuovere, coordinare e sviluppare studi finalizzati alla protezione civile elaborati anche sulla base di proposte del ministro per il coordinamento della protezione civile.

2. I Gruppi operano in modo da assicurare un permanente apporto di collaborazione, anche attraverso lo scambio di risultati delle proprie attività.

3. I gruppi di ricerca devono essere collocati all'interno di programmi nazionali di ricerca di durata decennale, i quali dovranno anche indicare il fabbisogno finanziario e di personale.

4. Entro lo stesso termine indicato nel comma 1 del presente articolo il Consiglio Nazionale delle Ricerche dovrà formulare proposte per la ristrutturazione degli enti e servizi nazionali di ricerca interessati ai settori individuati nello stesso comma.

5. Il gruppo nazionale per la difesa dei terremoti costituito ai sensi dell'articolo 14-undecies della legge 22 dicembre 1980, n. 874, è assorbito nel gruppo nazionale del CNR previsto nel precedente comma 1.

6. Le spese per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo, ivi compresi i rimborsi ed i compensi spettanti ai gruppi nazionali di ricerca, sono a carico del Consiglio nazionale delle ricerche che istituisce all'uopo un apposito capitolo nel proprio bilancio.

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE DC n. 395 (On. Balestracci).

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE PCI n. 1979 (On. Petrocelli e altri).

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE DC n. 341 (On. Zaniboni e altri).

CROCE ROSSA ITALIANA

ART. 33.
(Croce rossa italiana).

1. La Croce rossa italiana concorre al Servizio secondo il proprio ordinamento.

2. La Croce rossa italiana partecipa agli interventi di primo soccorso e di trasporto dei feriti e degli ammalati, concorre all'attività socio-assistenziale in favore delle popolazioni colpite da calamità e cura la ricerca dei dispersi ed il ricongiungimento dei nuclei familiari anche all'estero. Collabora, altresì, alle attività informative ed educative del servizio, provvedendo anche alla formazione di infermieri e assistenti sanitari particolarmente addestrati per gli interventi di emergenza.

3. Ai fini delle operazioni di soccorso, il Ministro della difesa, d'intesa con il presidente nazionale della Croce rossa italiana, determina le modalità d'impiego delle strutture e delle formazioni sanitarie da campo dei corpi ausiliari delle forze armate — corpo militare della Croce rossa italiana e corpo delle infermiere volontarie — nonché l'aliquota annuale di giovani di leva da addestrare per le finalità di cui al presente articolo.

ART. 33.
(Croce rossa italiana).

1. La Croce rossa italiana concorre al Servizio secondo il proprio ordinamento.

2. La Croce rossa italiana partecipa agli interventi di primo soccorso e di trasporto dei feriti e degli ammalati, concorre all'attività socio-assistenziale in favore delle popolazioni colpite da calamità e cura la ricerca dei dispersi ed il ricongiungimento dei nuclei familiari anche all'estero. Collabora, altresì, alle attività informative ed educative del servizio, provvedendo anche alla formazione di infermieri, e assistenti sanitari particolarmente addestrati per gli interventi di emergenza.

3. Ai fini delle operazioni di soccorso, il Ministro della difesa, d'intesa con il presidente nazionale della Croce rossa italiana, determina le modalità d'impiego delle strutture e delle formazioni sanitarie da campo dei corpi ausiliari delle forze armate — corpo militare della Croce rossa italiana e corpo delle infermiere volontarie — nonché l'aliquota annuale di giovani di leva da addestrare per le finalità di cui al presente articolo.

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

ART. 34.

(Servizio sanitario nazionale).

1. Le strutture del Servizio nazionale concorrono al servizio nazionale di protezione civile secondo il proprio ordinamento.

2. Nell'ambito del Servizio sanitario nazionale le unità sanitarie locali predispongono presidi di pronto soccorso, anche straordinari, partecipano alle attività di soccorso alle popolazioni colpite di calamità con propri nuclei operativi composti principalmente da medici d'emergenza, e concorrono alla diffusione delle informazioni tecniche ai fini della prevenzione e della protezione civile. Le unità sanitarie locali predispongono piani operativi per le emergenze.

3. I piani e gli interventi delle USL sono coordinati con i piani dei comuni singoli o associati.

ART. 34.

(Servizio sanitario nazionale).

1. Le strutture del Servizio nazionale concorrono al servizio nazionale di protezione civile secondo il proprio ordinamento.

2. Nell'ambito del Servizio sanitario nazionale le unità sanitarie locali predispongono presidi di pronto soccorso, anche straordinari, partecipano alle attività di soccorso alle popolazioni colpite di calamità con propri nuclei operativi composti principalmente da medici d'emergenza, e concorrono alla diffusione delle informazioni tecniche ai fini della prevenzione e della protezione civile. Le unità sanitarie locali predispongono piani operativi per le emergenze.

3. I piani e gli interventi delle USL sono coordinati con i piani dei comuni singoli o associati.

IL VOLONTARIATO

ART. 35.
(Volontariato)

1. Il Servizio nazionale di protezione civile assicura la più ampia partecipazione dei cittadini delle associazioni di volontariato, e degli organismi che lo promuovono, all'attività di prevenzione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui alla presente legge.

2. A tal fine, riconosce e stimola le iniziative di volontariato civile e ne promuove il coordinamento.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, si provvede a definire i modi e le forme di partecipazione del volontariato civile, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

a) la previsione dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione delle associazioni di volontariato della protezione civile in appositi albi nazionali, regionali e locali, in relazione all'ambito di operatività dell'associazione stessa, in modo da assicurare competenza, serietà, impegno ed efficacia in relazione ai fini della protezione civile;

b) la previsione dei criteri per la formazione degli albi nazionali, regionali e locali delle associazioni di volontariato della protezione civile, e l'individuazione degli organi e delle procedure relative alla loro tenuta ed aggiornamento;

c) la previsione di procedure per la concessione alle associazioni iscritte negli albi di contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature e al miglioramento della preparazione tecnica degli aderenti e per il relativo controllo;

d) la previsione delle procedure atte ad assicurare la partecipazione delle associazioni iscritte negli albi degli organismi che promuovono il volontariato di protezione civile, all'attività di predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile, ed a favorire l'elaborazione di programmi di intervento autonomi da inserire nei piani suddetti;

ART. 35.
(Volontariato)

1. Il Servizio nazionale di protezione civile assicura la più ampia partecipazione dei cittadini delle associazioni di volontariato, e degli organismi che lo promuovono, all'attività di prevenzione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui alla presente legge.

2. A tal fine, riconosce e stimola le iniziative di volontariato civile e ne promuove il coordinamento.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, si provvede a definire i modi e le forme di partecipazione del volontariato civile, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

a) la previsione dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione delle associazioni di volontariato della protezione civile in appositi albi nazionali, regionali e locali, in relazione all'ambito di operatività dell'associazione stessa, in modo da assicurare competenza, serietà, impegno ed efficacia in relazione ai fini della protezione civile;

b) la previsione dei criteri per la formazione degli albi nazionali, regionali e locali delle associazioni di volontariato della protezione civile, e l'individuazione degli organi e delle procedure relative alla loro tenuta ed aggiornamento;

c) la previsione di procedure per la concessione alle associazioni iscritte negli albi di contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature e al miglioramento della preparazione tecnica degli aderenti e per il relativo controllo;

d) la previsione delle procedure atte ad assicurare la partecipazione delle associazioni iscritte negli albi degli organismi che promuovono il volontariato di protezione civile, all'attività di predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile, ed a favorire l'elaborazione di programmi di intervento autonomi da inserire nei piani suddetti;

ART. 13.

1. Il Servizio nazionale della protezione civile assicura la più ampia partecipazione dei cittadini e dei gruppi associati all'attività di prevenzione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui all'articolo 1 della presente legge.

2. A tal fine, riconosce e promuove le iniziative associative di volontariato civile nei settori di intervento interessanti la protezione civile.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, si provvede a definire i modi e le forme di partecipazione del volontariato civile alle attività di cui sopra, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

a) la previsione dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione delle associazioni di volontari in appositi albi nazionali, in modo da assicurare la serietà dell'impegno e l'efficienza dell'organizzazione in relazione ai fini della protezione civile;

b) la previsione di criteri per la formazione degli albi nazionali, regionali, provinciali e comunali, delle associazioni di volontari della protezione civile, e l'individuazione degli organi e delle procedure relative alla loro tenuta ed aggiornamento;

c) la previsione di procedure per la concessione alle associazioni iscritte negli albi di contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature e al miglioramento della preparazione tecnica degli aderenti e per il relativo controllo;

d) la previsione delle procedure atte ad assicurare la partecipazione delle associazioni iscritte negli albi dell'attività di predisposizione ed attuazione dei piani di protezione civile, ed a favorire l'elaborazione di programmi di interventi autonomi da inserire nei piani suddetti;

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE DC n. 395 (On. Balestracci).

e) la previsione di misure atte a garantire il mantenimento del posto di lavoro e del relativo trattamento economico ed assicurativo, nonché il rimborso delle spese nei periodi di impegno degli aderenti alle associazioni, per addestramento e per interventi di assistenza e di soccorso in caso di emergenza.

4. Oltre al volontariato organizzato dalle associazioni di cui al comma 1, i comuni singoli o associati possono costituire, nel rispetto delle direttive generali circa l'impiego, l'istruzione e l'addestramento impartite dal Ministero per il coordinamento della protezione civile, gruppi comunali di protezione civile costituiti da cittadini che ne facciano richiesta, che coadiuvano il sindaco negli interventi di protezione civile. I comuni per l'organizzazione di tali gruppi sono ammessi alle provvidenze di cui alla lettera e) del precedente comma 3.

5. Presso l'Ufficio del Ministro per il coordinamento della protezione civile, verrà costituito un Comitato per la promozione e il coordinamento delle associazioni di volontariato di protezione civile, con la partecipazione di tutte le associazioni nazionali del settore e di tutti gli organismi nazionali di promozione del volontariato, la cui nomina e regolamentazione spetterà al Ministro stesso.

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE PCI n. 1979 (On. Petrocelli e altri).

e) la previsione di misure atte a garantire il mantenimento del posto di lavoro e del relativo trattamento economico ed assicurativo, nonché il rimborso delle spese nei periodi di impegno degli aderenti alle associazioni, per addestramento e per interventi di assistenza e di soccorso in caso di emergenza.

4. Oltre al volontariato organizzato dalle associazioni di cui al comma 1, i comuni singoli o associati possono costituire, nel rispetto delle direttive generali circa l'impiego, l'istruzione e l'addestramento impartite dal Ministero per il coordinamento della protezione civile, gruppi comunali di protezione civile costituiti da cittadini che ne facciano richiesta, che coadiuvano il sindaco negli interventi di protezione civile. I comuni per l'organizzazione di tali gruppi sono ammessi alle provvidenze di cui alla lettera e) del precedente comma 3.

5. Presso l'Ufficio del Ministro per il coordinamento della protezione civile, verrà costituito un Comitato per la promozione e il coordinamento delle associazioni di volontariato di protezione civile, con la partecipazione di tutte le associazioni nazionali del volontariato, la cui nomina e regolamentazione spetterà al Ministro stesso.

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE DC n. 341 (On. Zaniboni e altri).

e) la previsione di misure atte a garantire il mantenimento del posto di lavoro e del relativo trattamento economico ed assicurativo, nonché il rimborso delle spese nei periodi di impegno degli aderenti alle associazioni, per addestramento e per interventi di assistenza e di soccorso in caso di emergenza.

4. L'utilizzazione delle associazioni di volontari nelle opere di soccorso e di assistenza è posta sotto la direzione e il coordinamento degli organi di protezione civile.

SERVIZI TECNICO-SCIENTIFICI

ART. 36. (Servizi tecnico-scientifici).

1. Il servizio idrografico, il servizio mareografico, il servizio meteorologico dell'Aeronautica, il servizio sismico ed il servizio geologico concorrono al Servizio nazionale di protezione civile secondo i rispettivi ordinamenti.

2. Nell'ambito di ciascuno dei servizi di cui al precedente comma è costituita una unità specializzata per gli interventi di protezione civile.

ART. 36. (Servizi tecnico-scientifici).

1. Il servizio idrografico, il servizio mareografico, il servizio meteorologico dell'Aeronautica, il servizio sismico ed il servizio geologico concorrono al Servizio nazionale di protezione civile secondo i rispettivi ordinamenti.

2. Nell'ambito di ciascuno dei servizi di cui al precedente comma è costituita una unità specializzata per gli interventi di protezione civile.

SCUOLA NAZIONALE

ART. 37. (Scuola nazionale).

1. Allo scopo di addestrare le componenti, anche volontarie, di protezione civile è istituita una Scuola nazionale di protezione civile. Il personale docente ed istruttore da impiegare presso tale scuola è reclutato anche tra personale amministrativo e tecnico di alta qualifica professionale, già collocato in pensione. I docenti sono nominati con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

2. La Scuola nazionale di protezione civile può organizzare corsi anche in ambito regionale, sentite le regioni interessate.

ART. 37. (Scuola nazionale).

1. Allo scopo di addestrare le componenti, anche volontarie, di protezione civile è istituita una Scuola nazionale di protezione civile. Il personale docente ed istruttore da impiegare presso tale scuola è reclutato anche tra personale amministrativo e tecnico di alta qualifica professionale, già collocato in pensione. I docenti sono nominati con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

2. La Scuola nazionale di protezione civile può organizzare corsi anche in ambito regionale, sentite le regioni interessate.

PERSONALE

ART. 38. (Personale).

1. Per lo svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge il Ministro per il coordinamento della protezione civile si avvale di personale civile e militare nel numero massimo di duecentocinquanta unità distinte secondo le qualifiche di cui alle tabelle A e B allegata alla presente legge.

2. Il personale civile dello Stato è collocato fuori ruolo nel limite del 50 per cento e per la restante aliquota in posizione di comando.

3. Il personale militare che riveste il grado di generale o colonnello, e gradi corrispondenti, non è computato nei contingenti massimi di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 e quello di grado inferiore a colonnello, ivi compresi i sottufficiali, è collocato in soprannumero all'organico del rispettivo ruolo e grado, nel limite del 50 per cento delle unità dello stesso personale assegnato ai sensi del precedente comma 1.

4. Il personale militare può essere tratto anche dalle categorie dell'ausiliaria e dell'aspettativa per riduzione di quadri.

5. Al fine di non disperdere il patrimonio di cognizioni acquisite, il personale già convenzionato alla data di entrata in vigore della presente legge è trattenuto in servizio fino ad un massimo di novanta unità, e allo stesso è riconosciuto il servizio prestato.

ART. 38. (Personale).

1. Per lo svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge il Ministro per il coordinamento della protezione civile si avvale di personale civile e militare nel numero massimo di duecentocinquanta unità distinte secondo le qualifiche di cui alle tabelle A e B allegata alla presente legge.

2. Il personale civile dello Stato è collocato fuori ruolo nel limite del 50 per cento e per la restante aliquota in posizione di comando.

3. Il personale militare che riveste il grado di generale o colonnello, e gradi corrispondenti, non è computato nei contingenti massimi di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 e quello di grado inferiore a colonnello, ivi compresi i sottufficiali, è collocato in soprannumero all'organico del rispettivo ruolo e grado, nel limite del 50 per cento delle unità dello stesso personale assegnato ai sensi del precedente comma 1.

4. Il personale militare può essere tratto anche dalle categorie dell'ausiliaria e dell'aspettativa per riduzione di quadri.

5. Al fine di non disperdere il patrimonio di cognizioni acquisite, il personale già convenzionato alla data di entrata in vigore della presente legge è trattenuto in servizio fino ad un massimo di novanta unità, e allo stesso è riconosciuto il servizio prestato.

VEDI ART. 9
VOCE «DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE»

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE DC n. 395 (On. Balestracci).

6. Per lo svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge il Ministro per il coordinamento della protezione civile può assumere anche personale con contratto a tempo determinato, scelto tra elementi di elevata qualificazione tecnico-professionale, sulla base di selezioni alle quali possono partecipare anche dipendenti civili e militari dello Stato, nel limite massimo di cento unità.

7. Il personale civile e militare dello Stato assunto con il contratto di cui al comma precedente è collocato in aspettativa senza assegni.

8. Il Servizio reso durante la vigenza del contratto è considerato valido a tutti gli effetti e l'onere dei relativi contributi previdenziali e assistenziali è posto a carico del fondo nazionale per la protezione civile.

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE PCI n. 1979 (On. Petrocelli e altri).

6. Per lo svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge il Ministro per il coordinamento della protezione civile può assumere anche personale con contratto a tempo determinato, scelto tra elementi di elevata qualificazione tecnico-professionale, sulla base di selezioni alle quali possono partecipare anche dipendenti civili e militari dello Stato, nel limite massimo di cento unità.

7. Il personale civile e militare dello Stato assunto con il contratto di cui al comma precedente è collocato in aspettativa senza assegni.

8. Il Servizio reso durante la vigenza del contratto è considerato valido a tutti gli effetti e l'onere dei relativi contributi previdenziali e assistenziali è posto a carico del fondo nazionale per la protezione civile.

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE DC n. 341 (On. Zaniboni e altri).

FONDO NAZIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE

ART. 39.

(Fondo nazionale per la protezione civile).

1. Gli oneri conseguenti all'attuazione della presente legge gravano:

a) per le attribuzioni del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sul fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547, come integrato dal decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, che viene con l'occasione integrato dalla somma di lire 50 miliardi per l'anno 1987, cui si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. A decorrere dall'anno finanziario 1988, le somme prelevate da tale fondo sono reintegrate a favore del fondo stesso con apposita norma da inserire nella legge di bilancio, sulla base di documentata richiesta presentata al Ministero del tesoro dal Ministro per il coordinamento della protezione civile;

b) per le attribuzioni della Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non territoriali, sui rispettivi bilanci;

c) per l'espletamento delle funzioni attribuite alle provincie ed ai comuni, sui rispettivi bilanci, mediante riserva di una quota delle proprie risorse.

2. Per l'espletamento delle funzioni di competenza regionale, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano indicano, nei rispettivi bilanci, idoneo stanziamento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, sono stabiliti gli indirizzi ed il coordinamento per l'attuazione della presente disposizione. Sono fatte salve le competenze in materia delle provincie autonome di Trento e Bolzano.

3. Con le disponibilità del fondo per la protezione civile, il Ministro per il coordinamento della protezione civile rimborsa ai soggetti privati le spese sostenute per il concorso nell'attività svolta per fini di protezione civile.

ART. 39.

(Fondo nazionale per la protezione civile).

1. Gli oneri conseguenti all'attuazione della presente legge gravano:

a) per le attribuzioni del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sul fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547, come integrato dal decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, come modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che viene con l'occasione integrato dalla somma di lire 50 miliardi per l'anno 1987, cui si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. A decorrere dall'anno finanziario 1988, le somme prelevate da tale fondo sono reintegrate a favore del fondo stesso con apposita norma da inserire nella legge di bilancio, sulla base di documentata richiesta presentata al Ministero del tesoro dal Ministro per il coordinamento della protezione civile;

b) per le attribuzioni della Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non territoriali, sui rispettivi bilanci;

c) per l'espletamento delle funzioni attribuite alle provincie ed ai comuni, sui rispettivi bilanci, mediante riserva di una quota delle proprie risorse.

2. Per l'espletamento delle funzioni di competenza regionale, le regioni, le provincie autonome di Trento e di Bolzano indicano, nei rispettivi bilanci, idoneo stanziamento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, sono stabiliti gli indirizzi ed il coordinamento per l'attuazione della presente disposizione. Sono fatte salve le competenze in materia delle provincie autonome di Trento e Bolzano.

3. Con le disponibilità del fondo per la protezione civile, il Ministro per il coordinamento della protezione civile rimborsa ai soggetti privati le spese sostenute per il concorso nell'attività svolta per fini di protezione civile.

Art. 28.

1. Per l'attuazione della presente legge è destinata per l'anno 1987 la somma di lire 50 miliardi, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

2. Il ministro del tesoro è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI
LEGGE DC n. 395 (On. Balestracci).

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI
LEGGE PCI n. 1979 (On. Petrocelli e altri).

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI
LEGGE DC n. 341 (On. Zaniboni e altri).

SERVIZIO CIVILE SOSTITUTIVO

ART. 26.

1. Con proprio decreto il ministro delle difese determinata annualmente il contingente dei giovani soggetti alla leva risultati eccedenti alla formazione delle quote incorporate, da assegnare al servizio civile sostitutivo di protezione civile.

2. Le modalità di attuazione di tale servizio sostitutivo, i criteri e le condizioni di ammissione allo stesso, sono stabiliti d'intesa fra il ministro per il coordinamento della protezione civile ed il ministro della difesa.

3. Da questo contingente sono esclusi gli obiettori di coscienza che possono optare di svolgere il loro servizio civile, sostitutivo di quello militare, nelle strutture di protezione civile sia pubbliche che di volontariato.

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

ART. 19.

(Legislazione statale e regionale).

1. Le disposizioni contenute nella presente legge costituiscono principi della legislazione statale in materia di attività regionale di prevenzione, prevenzione e soccorso di protezione civile, cui dovranno conformarsi le leggi regionali in materia.

ART. 19.

(Legislazione statale e regionale).

1. Le disposizioni contenute nella presente legge costituiscono principi della legislazione statale in materia di attività regionale di prevenzione, prevenzione e soccorso di protezione civile, cui dovranno conformarsi le leggi regionali in materia.

ART. 27.

1. In attesa di apposito regolamento, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la individuazione degli organi del Servizio nazionale della protezione civile responsabili dell'attuazione e del coordinamento dei piani di emergenza nucleare, i prefetti continuano ad esercitare i poteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, dando immediata comunicazione dei provvedimenti adottati al commissario di Governo e al ministro per il coordinamento della protezione civile.

BOZZA TECNICA DISEGNO LEGGE SUL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

È stato sottoposto all'attenzione del Comitato di Protezione civile, commissione legislativa, lo stralcio del disegno di legge sul volontariato di protezione civile, elaborato dal Ministero per il coordinamento della protezione civile, con lo scopo di meglio sostenere l'azione volontaria nell'ambito delle attività di «previdenza, prevenzione e soccorso» in occasione di calamità naturali, catastrofi o altri danni similari.

Lo «stralcio» tecnico sottoposto al vaglio del Comitato è attualmente oggetto di discussione e quindi soggetto a variazioni e aggiustamenti.

Articolo 1

(Finalità ed ambito di applicazione)

1. È assicurata la più ampia partecipazione dei cittadini e delle associazioni di volontariato e degli organismi che lo promuovono, all'attività di prevenzione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o altri danni similari.

2. Ai fini di cui al comma che precede, ad opera dello Stato, delle Regioni, degli enti locali e di ogni altro ente pubblico interessato sono riconosciute e stimolate le iniziative di volontariato di protezione civile e ne è promosso il coordinamento.

3. Le norme della presente legge e quelle che, con i procedimenti di delega di cui ai successivi articoli, saranno emanate in tema di volontariato di protezione civile, costituiscono norme di principio per la legislazione regionale in tema di volontariato di protezione civile.

Articolo 2

(Albo nazionale dei gruppi, associazioni, enti ed organismi di protezione civile)

1. È istituito presso il Dipartimento per il coordinamento della protezione civile l'Albo nazionale dei comitati, dei gruppi, delle associazioni e degli enti di volontariato di protezione civile, di seguito denominati organismi di volontariato di protezione civile.

2. All'Albo nazionale possono essere iscritti gli organismi di volontariato di protezione civile presenti con sedi operative in almeno tre regioni e abbiano, a giudizio del Dipartimento per il coordinamento della protezione civile, capacità tecnico-logistiche sufficienti a porre in essere interventi su tutto il territorio nazionale o parte di esso.

3. Per l'iscrizione all'Albo, gli organismi di volontariato di

protezione civile devono presentare domanda al Ministro per il coordinamento della protezione civile indicando la sede e gli altri recapiti presso le Regioni nelle quali esplicano la loro attività, gli organi, lo statuto ed ogni altra regola di organizzazione interna, i mezzi dei quali sono provvisti, i settori di intervento e la propria capacità e disponibilità operativa.

4. Alla tenuta dell'Albo nazionale provvede il Dipartimento per il coordinamento della protezione civile. Il Ministro, sentito il comitato di cui all'articolo 14 delibera in merito all'iscrizione all'Albo, alla tenuta di questo, nonché in ordine alla cancellazione dallo stesso. Il Ministro accerta con verifiche periodiche la permanenza e la sussistenza dei requisiti richiesti.

Articolo 3

(Albi Regionali)

1. Presso le Regioni sono istituiti gli albi degli organismi di volontariato di protezione civile che operano nell'ambito territoriale regionale.

2. Per l'iscrizione all'albo regionale, oltre agli altri requisiti eventualmente stabiliti dalle legislazioni regionali nell'ambito dei principi della presente legge, gli organismi di volontariato di protezione civile devono indicare: 1) la loro denominazione; 2) la sede; 3) gli organi; 4) lo statuto ed ogni altra regola di organizzazione interna; 5) l'attività ed i settori di attività nei quali intendono operare; 6) gli addestramenti e le altre attività di preparazione nei quali si impegnano; 7) i mezzi dei quali sono provvisti.

Articolo 4

(Elenchi Provinciali)

1. Presso ogni Prefettura è istituito un elenco degli organismi di volontariato di protezione civile che abbiano sede nell'ambito pro-

vinciale contenente tutti gli elementi utili per la redazione di una mappa provinciale del volontariato di protezione civile.

2. Le Prefetture trasmettono al Ministro per il coordinamento della protezione civile gli elenchi in loro possesso al fine del censimento di tutti gli organismi di volontariato di protezione civile e della redazione della mappa nazionale di volontariato di protezione civile.

3. Le Amministrazioni provinciali coadiuvano le Regioni nella tenuta degli Albi regionali ed assicurano il raccordo con gli albi istituiti nei singoli comuni di appartenenza.

Articolo 5

(Albo comunale del volontariato di protezione civile)

1. Presso ogni Comune è istituito l'albo del volontariato di protezione civile.

2. Nell'albo comunale del volontariato di protezione civile sono iscritti (le persone), i comitati, i gruppi, le associazioni, gli enti e gli organismi che intendono operare nel campo della protezione civile.

3. L'iscrizione all'albo è disposta dal Sindaco, secondo modalità e procedure stabilite con apposito regolamento del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentite le Regioni.

Articolo 6

(Misure per la corretta tenuta degli albi)

1. Avverso il diniego di iscrizione all'Albo Nazionale, Regionale e Comunale, nonché avverso la cancellazione dall'albo ed ogni altro provvedimento riguardante la tenuta dello stesso, è ammesso ricorso al Ministro per il coordinamento della protezione civile che provvede all'istruzione avvalendosi anche dei Prefetti competenti per territorio e decide il ricorso sentito il Comitato di cui all'art. 14.

Articolo 7

(Adempimenti)

1. Gli organismi di volontariato di protezione civile iscritti agli albi partecipano a corsi di preparazione, addestramento ed aggiornamento organizzati dalle autorità preposte alle attività di protezione civile.

2. Gli organismi di cui al comma che precede si obbligano alla conservazione e al perfetto funzionamento del materiale e dell'equipaggiamento dato loro in dotazione.

Articolo 8

(Promozione degli organismi di volontariato di protezione civile)

1. Agli organismi di volontariato di protezione civile iscritti agli albi di cui ai precedenti articoli possono essere concessi, dalle autorità preposte all'attività di protezione civile, secondo l'ambito delle proprie competenze, contributi per favorire la partecipazione e l'incremento del volontariato alla detta attività di protezione civile.

2. I contributi di cui al comma che precede possono essere concessi per il finanziamento di attività dirette alla formazione e all'addestramento, all'acquisto di ogni occorrente materiale, alla predisposizione del supporto tecnico ed organizzativo della attività di protezione civile.

3. Le modalità ed ogni altra disciplina per la erogazione dei contributi sono stabilite con provvedimento del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Articolo 9

(Formazione ed aggiornamento del volontariato)

Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali possono mettere a disposizione degli organismi di volontariato di protezione civile, per l'attuazione di iniziative dirette alla formazione, aggiornamento ed addestramento di volontari, nonché per l'attività diretta alla formazione dello spirito di volontariato, proprie strutture, fornendo altresì mezzi e personale idonei.

Articolo 10

(Partecipazione ai piani di protezione civile)

1. Nella predisposizione dei piani di protezione civile, le Regioni, i Prefetti, le Province ed i Comuni, tengono conto della partecipazione degli organismi di volontariato di protezione civile anche attraverso la consultazione di appositi comitati, all'uopo costituiti.

2. Nei piani di protezione civile sono previste le modalità e, secondo i casi, i tempi e i luoghi della partecipazione degli organismi di volontariato di protezione civile alle operazioni di protezione civile.

3. Nei piani di protezione civile sono altresì precisati programmi di interventi autonomi degli organismi di volontariato di protezione civile.

4. Ai fini della partecipazione ai piani di protezione civile di cui ai commi che precedono, gli organismi di volontariato di protezione civile presentano alle autorità competenti le loro proposte ed i relativi programmi corredati da ogni utile elemento.

Articolo 11

(Misure atte a garantire il mantenimento del posto di lavoro e del relativo trattamento economico e previdenziale)

1. Per l'espletamento dell'opera di volontariato autorizzata dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, previo parere della Prefettura competente o dell'autorità regionale, il volontario ha facoltà di richiedere al proprio datore di lavoro il permesso di assentarsi dal lavoro.

2. Nella domanda di permesso, alla quale devono essere allegati le autorizzazioni di cui al precedente comma, devono essere specificati l'assenso dell'Associazione alla quale il volontario appartiene, nonché i motivi e gli eventuali giorni di assenza.

3. Il datore di lavoro, sia esso pubblico o privato, è tenuto ad esonerare i propri dipendenti che si trovano nelle condizioni indicate nel comma precedente.

4. La Prefettura competente o l'autorità regionale, se sussistente, certifica l'effettiva prestazione dell'opera del volontario e le modalità con le quali questa è avvenuta.

La certificazione è consegnata al proprio datore di lavoro.

5. Il volontario che ha prestato la propria opera secondo le modalità indicate nei commi che precedono, conserva per il periodo di effettivo impiego, il diritto alla retribuzione ed ogni altro spettante trattamento economico e previdenziale.

6. Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al proprio dipendente la retribuzione relativa ai giorni di assenza dal luogo di lavoro per l'espletamento dell'attività di volontariato di protezione civile, prestata secondo le modalità indicate nei precedenti commi.

Il datore di lavoro per il rimborso delle spese erogate per le finalità di cui al precedente comma, deve far pervenire presso il Dipartimento per il coordinamento della protezione civile, apposta richiesta corredata da debita certificazione.

Articolo 12

(Rimborso delle spese per addestramento, le esercitazioni e gli interventi in caso di emergenza)

1. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede al rimborso delle spese sostenute dagli organismi di protezione civile per l'espletamento delle attività di volontariato di protezione civile previamente autorizzate dallo stesso e certificate dalla Prefettura competente o dalla autorità regionale, se sussistente.

2. I criteri per la concessione del rimborso spese saranno fissati con provvedimento del Ministro per la protezione civile sentito il Comitato di cui all'articolo 14.

Articolo 13

(Copertura assicurativa dei volontari)

Il Ministero per il coordinamento della protezione civile provvede (mediante stipula di apposite convenzioni) alla copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, sulla vita e infortuni e sui mezzi messi a disposizione dagli organismi di volontariato di protezione civile nell'espletamento di attività di volontariato di protezione civile, prestata secondo le modalità indicate nei precedenti articoli.

Articolo 14


(Comitato dei gruppi delle associazioni e degli utenti di volontariato di protezione civile)

1. È istituito presso il Dipartimento per il coordinamento della protezione civile il Comitato di volontariato di protezione civile.

2. Il Comitato assicura il coordinamento tra il Dipartimento per il coordinamento della protezione civile e le associazioni, gli enti e gli organismi di volontariato di protezione civile, e svolge attività propositiva, promozionale e di raccordo tra le varie iniziative, nel campo della prevenzione, prevenzione e soccorso.

3. Il Comitato svolge altresì attività di consulenza nei confronti del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

4. La costituzione e la regolamentazione del Comitato sono determinati con successivo provvedimento del Ministro per il coordinamento della protezione civile.



LE PUBBLICHE ASSISTENZE NELLA PROTEZIONE CIVILE

di PATRIZIO PETRUCCI

(PRESIDENTE PP.AA.)

Parlare di protezione civile per le Pubbliche Assistenze vuol dire esprimere una concezione di intervento in questo settore inteso come impegno ed espressione solidale di una parte della collettività che, nel momento del bisogno, aiuta e sostiene quella parte di comunità temporaneamente in difficoltà.

Così è sempre stato storicamente: dal terremoto di Messina a quello dell'Irpinia. È una concezione che ha spesso portato le Pubbliche Assistenze a contrapporsi a chi pensa tutt'ora che la protezione civile debba essere nel nostro Paese un servizio tutto centrato sulla logica del comando.

In un documento di alcuni anni fa auspicavamo il varo «in tempi rapidi» di una legge con le seguenti finalità: «promozione dello sviluppo della solidarietà umana e sociale, favorire la partecipazione dei cittadini, garantire la democraticità valorizzando le autonomie locali, curare le valenze educative e formative, assicurare un servizio non sbilanciato sull'emergenza ma fondato sulla previsione, prevenzione, programmazione e coordinamento». In altre parole, la protezione civile non può esaurirsi nell'assicurare una serie di servizi tecnicamente ineccepibili, ma deve tendere a far crescere nella società una coscienza fondata su un sistema di autodifesa dei cittadini.

Ma i nodi fondamentali che riguardano un sistema di protezione civile in Italia sono ancora tutti da sciogliere. Manca ancora una legge ed il dibattito nelle forze politiche e nelle istituzioni oscilla continuamente fra le due diverse posizioni: privilegiare la dimensione efficientistica e operativa o quella partecipativa. Lo stesso tipo di dibattito è presente nel volontariato.


Per quanto riguarda le Pubbliche Assistenze, esse privilegiano il rapporto tra associazioni e realtà territoriali anche perché questo consente, nel momento dell'emergenza, di utilizzare risorse

presenti nella società civile. In questa ottica abbiamo evitato l'organizzazione di mega colonne nazionali, difficilmente gestibili e utilizzabili nell'emergenza e abbiamo favorito la costituzione di strutture agili, massimo a livello regionale, che possono contare su un preciso punto di riferimento e coordinamento rappresentato dalla centrale operativa nazionale per l'emergenza.

In questo contesto, particolare attenzione è stata dedicata al rapporto tra gruppi di volontariato e realtà territoriale nelle quali operano le Pubbliche Assistenze, andando a precisi momenti di formazione su questi temi. Sempre in questa ottica è cresciuto il nostro impegno nel servizio antincendio; un impegno che in alcune regioni è diventato indirizzo operativo comune. I volontari delle Pubbliche Assistenze integrano l'attività svolta dai corpi istituzionali sia nell'avvistamento, ricognizione e intervento in caso d'incendi.

Le Pubbliche Assistenze sono presenti in questa attività, in Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna. In Toscana, dove una convenzione con la Regione consente alle associazioni di operare attivamente in questo settore, vi è sicuramente l'esperienza più avanzata. Questa collaborazione che è cresciuta negli anni (la prima convenzione risale al 1983) impegna 300 volontari che provengono da circa 20 associazioni. Ogni associazione ha un mezzo antincendio e in alcuni casi è fornito in uso dagli enti locali. L'intervento più impegnativo è svolto durante il periodo estivo all'Isola d'Elba, zona notoriamente ad alto rischio.

Complessivamente puntiamo ad un maggiore impegno delle Pubbliche Assistenze nella difesa del territorio, condizione essenziale per creare una rete preventiva che limiti sempre più l'intervento dopo l'evento dannoso con mezzi che, anche se notevoli, non sono a volte sufficienti a contenere i disastri del fuoco così come ha drammaticamente dimostrato una serie di gravissimi incendi che hanno colpito il nostro Paese.



PRIMO INCONTRO DEI CENTRI STUDI EUROPEI SUL VOLONTARIATO

Lucca ospiterà nel prossimo mese di novembre, nei giorni 23 e 24, un'iniziativa di rilievo europeo: il Centro nazionale per il volontariato promuove, infatti, il Primo incontro dei Centri studi europei sul volontariato.

Si parla tanto di integrazione europea, di mercato comune e di libera circolazione delle merci, ma l'appuntamento con il 1993 non deve rappresentare una data importante solo per l'economia. Il confronto e la collaborazione sui temi della solidarietà, la conoscenza delle esperienze di volontariato presenti nei vari paesi, il comune impegno presso gli organismi europei per il sostegno e la valorizzazione del volontariato, possono essere un terreno di incontro privilegiato tra popoli diversi.

Da alcuni anni sono attivi due organismi a livello europeo per il collegamento del volontariato: AVE (Associazione per il Volontariato Europeo) e Volonteuropa. Queste organizzazioni raccolgono una pluralità di soggetti (Centri nazionali, Piattaforme, Associazioni di volontariato, singole personalità) ed hanno contribuito a sviluppare lo scambio tra le esperienze dei diversi paesi. Attualmente è allo studio la creazione di un Ufficio del volontariato con rappresentanza delle due organizzazioni con sede a Bruxelles. Tale Ufficio dovrà costituire un unico punto di riferimento a livello continentale e rappresentare le istanze del volontariato presso le istituzioni europee.

Il Centro nazionale di Lucca, oltre all'impegno di riflessione e ricerca nel nostro paese, si è aperto da alcuni anni alla realtà europea, partecipando ad incontri internazionali e stringendo rapporti con i centri dei diversi paesi. L'esperienza degli attuali organismi ha evidenziato un limite cui l'incontro di Lucca intende far fronte: la mancanza di un coordinamento dei centri studi per un continuativo scambio di informazioni e lo sviluppo di ricerche comuni.

Per Centri nazionali si intendono organismi, governativi o non governativi, specifici sul volontariato con finalità di studio e promozione nonché di coordinamento del volontariato. I centri collegano le diverse associazioni ed in alcuni casi anche le istituzioni e svolgono primariamente un'attività di ricerca e informazione.

Le esperienze europee sono molteplici e diverse le caratteristiche di ogni paese, per questo motivo l'incontro dei centri nazionali servirà in primo luogo ad approfondire la reciproca conoscenza e a definire le modalità di collegamento.

Hanno già dato la loro adesione i Centri nazionali francese, inglese e belga e si prevede la partecipazione dei centri tedesco, spagnolo e olandese. Contatti sono inoltre avviati con la Grecia e la Svizzera anche se in questi paesi non sono presenti Centri studi veri e propri.

Il programma di massima dell'incontro di Lucca prevede una prima sessione di presentazione dei centri nazionali, successivamente verranno approfonditi gli obiettivi e i metodi di collegamento ed un primo programma di attività.

Saranno invitati a partecipare alle conclusioni dell'incontro i rappresentanti italiani al parlamento europeo.

PREMIO UNA VITA PER IL VOLONTARIATO

Al termine della 3ª giornata del volontariato organizzata a Lucca, nella sala dell'Ademollo - in Palazzo Pubblico - sono state consegnate le medaglie della 3ª edizione del Premio Nazionale «Una vita per il Volontariato» promosso dalla Misericordia di Capannori, con il patrocinio dei Comuni di Capannori e di Lucca, della Provincia di Lucca, della Regione Toscana, e con l'adesione del Ministro degli Affari Sociali.

Le medaglie di questa edizione sono state consegnate a: medaglia d'oro volontari Mario Nava della consociazione nazionale donatori di sangue Fratres (alla memoria); medaglia d'oro promotori all'on.le Giuseppe Zamberletti; medaglia argento «stampa» al giornalista Maurizio Naldini del quotidiano «La Nazione», e la medaglia d'oro «lucchese» a Maurizio Mennucci della Croce Verde di Ponte a Moriano. Inoltre in data 22-4-89 era stata consegnata una medaglia d'argento «straordinaria» al Cav. Giovanni Righi, di Lucca, per il suo impegno di volontariato di tutta la vita.

ROMA - Legge sul volontariato

La prima Commissione Affari Costituzionali del Senato presieduta dall'on.le Elia, ha iniziato il 10 Ottobre la discussione sulle proposte di legge-quadro sul volontariato.

Con l'obiettivo di ampliare il più possibile la base di discussione, il Presidente Elia, che è anche relatore della legge, ha chiamato a consultazione i rappresentanti delle Associazioni di Volontariato e della confederazione sindacale.

Erano presenti, tra gli altri, il Centro Nazionale per il Volontariato, le Pubbliche Assistenze, le Misericordie, il MO.V.I..

Le osservazioni che sono scaturite dall'incontro sono state raccolte anche dal Ministro degli Affari Sociali Rosa Russo Jervolino, presente all'incontro.

Il Presidente Elia intende ora accelerare per quanto possibile la discussione, per sveltire il più possibile i tempi dell'approvazione.

Volontariato oggi

AGENZIA DI INFORMAZIONE
DEL CENTRO NAZIONALE
PER IL VOLONTARIATO,
STUDI, RICERCHE
E COLLEGAMENTO FRA LE
ASSOCIAZIONI ED I GRUPPI

Dir. Resp.: BRUNO FREDIANI
Aut. Trib. di Lucca n. 413 del 25-9-85

ANNO V - N. 9 Ottobre 1989

*Si ringrazia per la collaborazione
Ilaria Maffei*

Sped. Abb. Post. Gruppo 3


Sede: 55050 Arliano (Lucca)
tel. (0583) 548783 - 548787
Casella Postale 202 - 55100 Lucca

Abbonamento annuo L. 15.000
su c.c.p. n. 1084554 intestato a
Centro Nazionale per il Volontariato
55050 Arliano (Lucca)

La riproduzione totale o parziale
di articoli e notizie
è consentita citando la fonte

NUOVA GRAFICA LUCCHESE
Via Erbosa - Pontetetto - Lucca

Stampato su carta riciclata



centro nazionale
per il volontariato
Lucca

SOMMARIO

IL PUNTO

IL VOLONTARIATO
DI PROTEZIONE CIVILE

LEGISLAZIONE

LE ORDINANZE, IL QUADRO SINOTTICO, LA BOZZA DEL DISEGNO DI LEGGE SUL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE: I DECRETI 1675-1676; IL DECRETO SULLA COMPOSIZIONE DEL COMITATO

LEGISLAZIONE

BOZZA TECNICA DISEGNO LEGGE SUL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE (TESTO INTEGRALE)

INPUT

LE PUBBLICHE ASSISTENZE
NELLA PROTEZIONE CIVILE

DAL CENTRO


PRIMO INCONTRO DEI CENTRI
STUDI EUROPEI SUL VOLONTARIATO

NORD-SUD: UN SOLO FUTURO!

COMMERCIO, AGRICOLTURA, AMBIENTE, DEBITO, AIUTO, LAVORO, CULTURA
LE SFIDE DELL'INTERDIPENDENZA E DELLA SOLIDARIETA'

Ci rendiamo conto dell'importanza dello sviluppo dei paesi del Sud per il nostro stesso futuro?

- Un testo guida per le attività di informazione e sensibilizzazione di gruppi, parrocchie, comunità, associazioni
- Uno strumento didattico diviso in unità, utile ad insegnanti ed educatori
- Un mezzo per comprendere il mondo d'oggi, le cause della povertà, le sfide del domani che è già iniziato



I QUADERNI DI

Volontari
per lo sviluppo

CISV - c.so Chieri 121/6 - 10132 Torino - tel. 011/894.307